

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ANGELICI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con concorsi interni pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 27 marzo 1998, banditi frettolosamente dal Ministero di grazia e giustizia, per direttori di varie aree professionali, IX qualifica funzionale, si intendono coprire interamente i quadri direttivi di quella qualifica secondo le piante organiche definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 1997;

tutto questo senza tenere conto che precedenti concorsi interni per l'VIII qualifica direttiva, banditi sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1994, non sono stati ancora espletati;

tra gli altri risulta ora bandito un concorso per esami a diciannove posti di direttore coordinatore di servizio sociale nell'amministrazione della giustizia minorile. Concorso riservato al personale di VIII e VII qualifica funzionale, con almeno tre o cinque anni di servizio nella stessa area funzionale, per l'ammissione al quale, tra gli altri requisiti, viene espressamente indicato e richiesto il possesso di un imprecisato diploma di laurea (potrebbe trattarsi invero di laurea in agraria, scienze del mare, ecc.) e l'iscrizione nell'albo professionale degli assistenti sociali;

si tratta quindi di una inspiegabile incongruenza e di una palese ingiustizia non sanabile in alcun modo con il richiesto titolo di studio (diploma di laurea), che non costituisce in ogni caso, qualunque esso sia, titolo abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, attività professionale regolata invece da un complesso di norme e decreti, *in primis* il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n. 14, che, tassativamente

prescrive, quale unico titolo per l'esercizio della suddetta professione, il diploma universitario;

resta forzatamente esclusa dal suddetto concorso la quasi totalità degli assistenti sociali direttori reggenti degli uffici di servizio sociale per i minorenni;

l'amministrazione della giustizia minorile (U.C.G.M.) da sempre, usa far ricorso all'istituto della reggenza per poter assicurare la funzionalità degli uffici di servizio sociale per i minorenni, ma anche degli altri servizi minorili della giustizia dipendenti (Istituti penali per i minorenni — centri di prima accoglienza — comunità per minori), incaricando della direzione, personale di VII qualifica funzionale;

attualmente la quasi totalità dei suddetti servizi minorili è in una situazione di direzione in reggenza, in taluni casi anche ultradecennale, assicurata appunto da assistenti sociali nei confronti dei quali, oggi con l'esclusione dal concorso, si attua una manifesta ingiustizia dopo un vero sfruttamento da parte dell'amministrazione pubblica;

la maggior parte di questi reggenti, sui quali da molti anni gravano pesanti responsabilità tecniche, amministrative e contabili, non potrà partecipare, come si è detto, ai predetti concorsi interni;

ove non si dovesse porre rimedio a questa incongruenza ed ingiustizia, verrebbe fatto cadere nel nulla un patrimonio prezioso di esperienze e di professionalità acquisite e così la maggior parte dei servizi minorili della giustizia, verrebbe d'un colpo ad essere diretta da dipendenti senza alcuna effettiva esperienza sul campo;

anzi vi potrà essere, come in molti casi si prospetta l'assurdo che, educatori ed assistenti sociali, con soli tre anni di anzianità di servizio, potranno, *ex abrupto*, divenire direttori di coloro che li hanno (fino a ieri) guidati e finanche, in taluni casi, formati e preparati;

nei confronti di questi lavoratori deve ravvisarsi violazione della legge 11 luglio

1980 n. 312 (articolo 4 c. 9), della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché, per analogia, dell'articolo 38 c. 4 della legge 23 agosto 1988 n. 400, applicabile appunto a fattispecie analoghe, rimanendo inapplicate del resto anche varie sentenze della giustizia amministrativa che hanno riconosciuto come « direttiva » l'appartenenza alle aree tecniche proprie della VII qualifica funzionale (riconoscimento sanzionato, limitatamente agli aspetti economici, perfino nella legge finanziaria 98 — articolo 41 c. 4 e 5);

non sempre il ministero di grazia e giustizia si è regolato con il sistema di privilegiare il solo titolo di laurea e di specializzazione, ignorando titolo ed esperienze acquisite come in questo caso;

situazioni analoghe avevano trovato una equa soluzione con la legge 436/87 articolo 1 c. 2 che realizzò una « sanatoria » per i centri di servizio sociale adulti, uffici periferici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui lo stesso ufficio centrale, prima dell'autonomia, faceva parte, sanatoria che, contraddittoriamente ed inspiegabilmente, non fu estesa agli assistenti sociali, direttori reggenti degli uffici di servizio sociale per i minorenni, e mai più applicata in termini normativamente corretti in analoghe ed estese situazioni di utilizzo in funzioni superiori di qualifiche professionali;

pertanto, previa sospensione dell'espletamento dei predetti concorsi interni, dovrà riconoscersi ai predetti direttori reggenti lo svolgimento delle mansioni superiori con l'inquadramento nella relativa qualifica funzionale ed in ogni caso, nei conseguenti concorsi, dovrà prevedersi una riserva di posti per dipendenti in servizio di VII qualifica funzionale, che abbiano maturato una adeguata anzianità di servizio, pur non in possesso del diploma di laurea;

d'altra parte ciò non significherebbe alcun diritto alla illimitata progressione a superiori qualifiche senza idoneo titolo di studio;

deve riconoscersi che tale progressione alla qualifica superiore, pur con l'espletamento di concorso o esame-colloquio, debba essere consentita per una volta;

non sembra poi che quanto precede potrà ritenersi in contrasto con quanto disposto dagli articolo 161 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e 9 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077 che, per l'accesso alle carriere direttive, prescriveranno, in via generale il possesso di diploma di laurea;

infatti lo stesso articolo 161, al comma 4, prevedeva che al concorso medesimo potevano partecipare anche gli impiegati della carriera di concetto sprovvisti del diploma di laurea ma in possesso di una determinata qualifica e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e nello stesso senso disponeva l'articolo 16 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/70, per il concorso per esami per la nomina a direttore di sezione o qualifiche equiparate, al quale erano ammessi a partecipare anche gli impiegati della carriera di concetto della stessa amministrazione in possesso di una determinata qualifica e di almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ancorché sprovvisti del prescritto diploma di laurea;

tale disposizione ribadita dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, risulta confermata dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1990 n. 312 e dall'articolo 5 c. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990 n. 44 secondo i quali nei concorsi pubblici la riserva relativa a personale in servizio dovrà prevedersi per coloro che siano inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore da almeno cinque anni ed in possesso di titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni;

nella sostanza il « concorso interno » di cui si discute, non costituisce, per quanto si è detto, un vantaggio per l'amministrazione pubblica, bensì un gravissimo danno;

non costituisce altresì un vantaggio per coloro che siano inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore da almeno cinque anni, perché non possono far valere il possesso di un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni (che non sono previsti);

il contenuto precettivo di tali ultime disposizioni è stato sottolineato dalla commissione speciale per il pubblico impiego (parere 25 ottobre 1993 n. 303) proprio con riferimento al titolo di studio richiesto per la partecipazione ad un concorso pubblico a trentasette posti di funzionario amministrativo (VIII Q.F.) da parte del personale interno, legittimato a parteciparvi purché in servizio da almeno cinque anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni e cioè il diploma di istruzione (secondaria) di secondo grado;

deve quindi evincersi dalla normativa un principio generale secondo il quale per il personale interno l'accesso alle varie qualifiche funzionali, ivi comprese quelle corrispondenti all'ex carriera direttiva non è precluso dalla mancanza di titolo di studio (diploma di laurea);

un eventuale sblocco, in prospettiva, dei concorsi già banditi sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1994 risulterebbe in relazione a quanto precede, inutile e peraltro non gioverebbe agli assistenti sociali e agli educatori, ora direttori reggenti, in quanto, per allora le direzioni risulterebbero tutte già ricoperte e comunque suddetti operatori ora direttori reggenti non potrebbero far valere in tali concorsi la loro professionalità acquisita, se non in maniera marginale e temporalmente limitata (fino al 1992);

in ogni caso tale « riesumazione postuma » del concorso del 1994 probabilmente da effettuarsi al fine di legittimare la esclusione dal concorso degli assistenti sociali e degli educatori attuali direttore reggenti, privi per la quasi totalità, e come noto all'amministrazione, di titolo di lau-

rea, nella sostanza evidenzerebbe ancor di più le incongruenze e le ingiustizie di cui si è detto:

se non ritenga di disporre con urgenza:

a) la sospensione dei predetti concorsi « interni »;

b) la emanazione di un provvedimento che, in via immediata, riconosca, nel caso, qualifiche e trattamenti giuridico-economico adeguati alle funzioni e diritti acquisiti;

la previsione nei relativi concorsi che andranno ridefiniti e banditi di una riserva di posti per i dipendenti in servizio di VII qualifica funzionale che abbiano maturato una adeguata anzianità di servizio pur non in possesso di un diploma di laurea, anche nella prospettiva della prossima stipula del contratto nazionale per il pubblico impiego impostata sui presupposti diversi di carriere ed aree funzionali, nonché della imminente riforma (Progetto 98) della giustizia minorile che espressamente prevede in riferimento al personale, meccanismi di acquisizione dei quadri e della dirigenza a mezzo di corsi-concorsi. (4-17751)

RISPOSTA - *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 richiamato dall'articolo 5 comma 5° del decreto del Presidente della Repubblica 17.1.1990, n. 44 ha previsto che « l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti e con le modalità indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami riservato al personale appartenente all'ottava qualifica funzionale in possesso di un'anzianità di servizio effettivo di almeno tre e cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche ».

Il requisito del possesso del diploma di laurea, previsto dall'articolo 2 lett. b) del bando di concorso, è espressamente indicato, unitamente al diploma di specializza-

zione post lauream, negli allegati A e B del citato decreto del Presidente della Repubblica 17.1.1990 n. 44.

Pertanto, in ottemperanza al dato normativo l'Ufficio centrale per la giustizia minorile ha indetto i seguenti concorsi interni al fine di coprire solo alcuni posti vacanti nella 9^a qualifica funzionale.

1. concorso per esami a 18 posti di direttore amministrativo contabile;

2. concorso per esami a 4 posti di psicologo direttore;

3. concorso per esami a 19 posti di direttore coordinatore di servizio sociale;

4. concorso per esami a 23 posti di direttore coordinatore di area pedagogica;

Detti concorsi, oltre a consentire di coprire alcuni posti vacanti nella 9^a qualifica, potranno soddisfare le legittime aspettative dei candidati meritevoli provvisti di laurea e specializzazione, come previsto dalla legge.

L'Ufficio centrale per la giustizia minorile, in ottemperanza alla legge 16.10.1991, n. 321 ha indetto, per varie qualifiche funzionali, n. 13 concorsi interni, di cui sono stati già espletati ben 8. Nel corso dell'anno saranno espletati i concorsi interni per il passaggio dalla 7^a all'8^a qualifica funzionale che consentiranno non solo di coprire, in parte, le carenze relative all'organico dell'8^a qualifica funzionale, ma anche di soddisfare le aspettative del personale meritevole, attualmente collocato al 7^o livello, anche se sprovvisto di laurea.

Si è ritenuto, con il consenso delle organizzazioni sindacali, di dare la precedenza ai concorsi per il passaggio alla 9^a qualifica funzionale in modo da ridurre il numero dei partecipanti al concorso interno per il passaggio dalla 7^a all'8^a qualifica funzionale e di aumentare i posti disponibili di 8^a qualifica funzionale.

Stante la vigente normativa, la suddetta procedura è stata unanimemente considerata — allo stato — più rapida e più sicura di altre, eventuali e future, che consentirebbero ugualmente il passaggio all'8^a qualifica funzionale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BACCINI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nel processo di liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni vi sono ancora ritardi da parte dell'Italia nell'attuazione delle direttive comunitarie;

in diverse occasioni sono circolate notizie su rilievi effettuati dalla Commissione dell'Unione europea relativi ai suddetti ritardi, rilievi che riguarderebbero anche la conformità tra la normativa comunitaria e i provvedimenti di attuazione nell'ordinamento italiano;

dell'esistenza e della portata di questi addebiti fatti dalla Commissione al Governo italiano non si hanno notizie certe;

il Parlamento è oggi chiamato a prendere decisioni per l'avvio della libera concorrenza nei vari settori ed è chiamato a svolgere un particolare ruolo di controllo e indirizzo in considerazione del fatto che l'autorità di garanzia ancora non è operativa;

per svolgere tale ruolo è indispensabile che il Parlamento sia informato in maniera tempestiva e completa su tutti gli aspetti connessi all'attuazione del diritto comunitario —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno informare il Parlamento della situazione riferendo in maniera dettagliata su tutti i rilievi e gli addebiti fatti anche in via informale, o in via formale con lettera di messa in mora, dalla Commissione dell'Unione europea per l'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

(4-15627)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che nel quadro delle iniziative intese a liberalizzare il settore delle telecomunicazioni sono stati emanati, nel corso del 1997, oltre alla legge 31 luglio 1997, n. 249, con la quale è stata istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la legge 1^o luglio 1997, n. 189, di conversione del decreto-legge n. 115/1997, sulle comunicazioni mobili e personali, nonché il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 con il quale è stata

data attuazione ad alcune direttive dell'Unione europea nel settore delle telecomunicazioni.

In adesione a quanto previsto dai predetti provvedimenti il Governo ha, inoltre, adottato una serie di disposizioni regolamentari di attuazione quali, ad esempio, il decreto ministeriale 3 giugno 1997 modificativo del piano di ripartizione delle radiofrequenze che risale al 1983, il decreto ministeriale 25 novembre 1997 con il quale sono state disciplinate le procedure per il rilascio delle licenze individuali previste dall'articolo 6 del d.P.R. n. 318/97, il decreto ministeriale 22 gennaio 1998 con il quale sono stati modificati i contributi ed i canoni per i servizi via satellite, il decreto ministeriale 10 marzo 1998 concernente il finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, il decreto ministeriale 23 aprile 1998 volto a disciplinare la materia delle interconnessioni fra le reti di diversi operatori.

La Commissione europea, nel corso del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 1998, ha riconosciuto l'impegno dell'Italia nel recepimento della normativa relativa al settore delle telecomunicazioni.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

BARRAL. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la signora Graziella Balsamo, nata a Chiusa Pesio il 14 febbraio 1955 e residente in Peveragno, è titolare, dal 1° dicembre 1984, della pensione di inabilità, liquidata sulla base della contribuzione versata in Italia (61 settimane) ed in Francia (416 settimane);

in data 25 febbraio 1997 la sede di Cuneo ha provveduto al ricalcolo della pensione in regime internazionale, con una riduzione dell'importo della pensione in base ai soli contributi versati in Italia;

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, « la pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è co-

stituita dall'importo dell'assegno di invalidità, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri: a) per l'iscritto nell'Ago, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con un'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni »;

l'anzianità contributiva convenzionale si calcola aumentando quella effettivamente posseduta dall'assicurato (nel caso in oggetto: 61 settimane) di un numero di settimane pari a quelle comprese tra la decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile (60 anni), fermo restando che non può essere comunque computata un'anzianità contributiva superiore a 40 anni (pari a 1566 settimane);

la citata legge n. 222 del 1984, nel prevedere la pensione di inabilità, non fa alcun riferimento alle pensioni in convenzione: pertanto si deve ritenere che i benefici previsti debbano essere applicati indistintamente a favore di tutti i soggetti interessati, a prescindere dalle modalità di perfezionamento dei requisiti contributivi. Ciò anche in considerazione del fatto che le convenzioni internazionali in materia trovano la loro giustificazione nel favorire i soggetti che esplicano il proprio lavoro in Stati diversi e che, in virtù del principio del cumulo dei contributi, possono conservare i diritti per il perfezionamento dei requisiti previsti dalla legislazione dei singoli Stati;

infatti, una volta accertato il diritto alla prestazione in base al cumulo dei periodi assicurativi risultanti a favore dell'assicurato, ogni istituzione di provenienza

provvede a determinare l'ammontare teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione. Gli istituti previdenziali, poi, riducono la pensione così determinata proporzionalmente al periodo di assicurazione compiuto secondo la propria legislazione. Il risultato di questa operazione costituisce l'ammontare della pensione parziale dovuta all'interessato dall'istituzione medesima;

nel caso della signora Balsamo, invece, l'Inps, nel determinare le anzianità contributive da considerare al fine della determinazione del coefficiente di riduzione, ha ommesso di computare l'anzianità convenzionale propria della pensione di inabilità (1566 settimane) che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe rappresentare il risarcimento derivante dalla impossibilità di svolgere — a causa dell'infermità — un'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia —:

quali siano le sue valutazioni in merito e se concordi con l'operazione di ricalcolo operata dall'Inps;

se non ritenga tale comportamento un'evidente discriminazione nei confronti dei soggetti inabili che usufruiscono della pensione di inabilità in base ai meccanismi del cumulo dei contributi previsto dalle convenzioni internazionali in materia;

se non ritenga opportuno emanare una circolare esplicativa che interpreti in maniera univoca la volontà del legislatore a beneficio degli uffici. (4-12994)

RISPOSTA — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue. Nei confronti della Sig.ra BALSAMO è stata ricalcolata in regime internazionale, in via definitiva, la pensione di inabilità originariamente concessa in via provvisoria e come tale liquidata nel ruolo ordinario delle pensioni autonome. La liquidazione in regime internazionale è stata effettuata dalla sede INPS di Cuneo, in base alle disposizioni impartite con circo-*

lare del 25.2.1985, secondo cui il criterio di calcolo della pensione di inabilità risulta conforme alla decisione della Commissione Amministrativa della C.E.E. n. 95 del 24 gennaio 1974, concernente il calcolo delle pensioni in prorata, la cui misura va determinata anche sulla base di periodi intercorrenti tra la data del verificarsi del rischio e la data di compimento dell'età pensionabile.

Sulla base di tale disposizione comunitaria, infatti, i periodi in questione sono da computare nella determinazione della pensione teorica, ma non sono da computare nella determinazione del coefficiente di riduzione (rapporto tra numero dei contributi italiani e totale di contributi italiani più esteri) da applicare alla pensione teorica per ottenere l'importo della pensione in prorata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BERGAMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il cosiddetto « pacchetto Treu » per l'occupazione nel Mezzogiorno, prevede una delega al Governo per la creazione di 100 mila posti di lavoro, retribuite a ottocentomila lire al mese, per borse di studio e lavori di pubblica utilità;

i requisiti richiesti per usufruire di tale « assistenza » sono essenzialmente la fascia d'età compresa tra i 21 e i 32 anni e l'iscrizione alle liste di collocamento da almeno trenta mesi;

nel Meridione d'Italia i soggetti che posseggono questi requisiti ammontano a unmilionecinquecentomila —:

quali siano i criteri per scegliere i nuovi « assistiti »;

quali siano le considerazioni del Ministro interrogato in ordine al fatto che tale tipo di politica, perpetrata sempre nel passato, ha causato il debito pubblico e ha distolto i giovani dal « creare impresa », dalla nuova « cultura del far da sé » che è l'unica in grado di creare occupazione effettiva;

come pensi il Ministro interrogato che potranno sostenersi nel tempo le ulteriori spese, per altre categorie di assistiti, che ammontano complessivamente a circa quattromila miliardi l'anno. (4-09538)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica occupazionale affrontata dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare suindicato, si rappresenta che in attuazione della delega conferita dall'articolo 26, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è stato emanato il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, con il quale sono stati definiti i criteri generali per l'attuazione del piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro.*

In particolare, si fa presente che in attuazione degli adempimenti previsti dalla suddetta normativa, in data 4 dicembre 1997 si è provveduto a fissare, mediante decreto, sia la ripartizione tra le regioni e le province interessate delle risorse preordinate allo scopo, sia la suddivisione tra i finanziamenti da destinare ai progetti di pubblica utilità ed i finanziamenti da destinare alle borse di lavoro. Si fa presente, poi, che il 12 febbraio u.s. è stata diramata la circolare n. 20, con la quale è stata resa nota la ripartizione delle risorse residue del Fondo per l'Occupazione 1997, per la somma complessiva di 153 miliardi tra tutte le regioni. Particolare riguardo si è avuto per quelle zone che presentano una maggiore percentuale di disoccupati, alle quali sono state destinate quote maggiori delle risorse predette.

Si vuole, poi, richiamare l'attenzione sul decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che ha ridefinito l'istituto dei lavori socialmente utili, qualificandolo come uno strumento di politica attiva del lavoro, volto alla qualificazione professionale ed alla creazione di nuovi posti di lavoro, anche sotto forma di lavoro autonomo.

In particolare, la riforma approntata con il suddetto decreto, indica quattro tipologie di lavori socialmente utili, la principale delle quali è costituita dai lavori di pubblica utilità. Questi ultimi devono prevedere la trasformazione da società di promozione di impresa ad impresa (società miste a prevalente capitale pubblico o privato, coopera-

tive, consorzi, affidamenti a soggetti privati ed altre forme).

Gli intenti perseguiti con l'introduzione dell'istituto dei lavori socialmente utili, oltre alla promozione di nuove occasioni lavorative sia stabili che temporanee, sono di effettuare un controllo sul mercato del lavoro e di sostenere, temporaneamente, soggetti in condizioni di bisogno, senza, comunque, cadere nell'assistenzialismo improprio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BONATO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

con l'emanazione del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1997, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro è stato obbligato (articolo 4) tra le altre cose alla stesura di procedure scritte, che analizzano i rischi nei luoghi di lavoro e prevedono i miglioramenti da apportare rispetto alle criticità rilevate, in relazione alla valutazione dei rischi per la sicurezza, per l'individuazione di misure di prevenzione e protezione, eccetera;

la documentazione sulle disposizioni della legge in questione dovrebbe essere verificata dagli organismi previsti dalla suddetta legge e conosciuta nei minimi particolari da tutti gli operatori dei singoli reparti di produzione e di servizi dello stabilimento, così come si dovrebbero eseguire conseguentemente tutte le operazioni descritte, grazie alla verifica sia da parte dell'azienda sia dei rappresentanti sindacali alla sicurezza;

nello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera (Venezia), la direzione aziendale, per adeguarsi alla normativa in questione, ha prodotto una quantità di documentazione, chiamata comunemente « Manuali operativi », così voluminosa da non risultare comprensibile né applicabile;

nello stabilimento continuano a verificarsi molti episodi di fuoriservizi, incidenti, infortuni, che coinvolgono anche lavoratori con livelli di gravità varia fino al fatto mortale, il che dimostra che l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626 non ha modificato in questo caso il rischio sulla sicurezza;

durante un'assemblea generale dei lavoratori giornalieri, tenutasi il giorno 5 novembre 1997, alle ore 14 presso il capannone del Petrolchimico, alla presenza di centinaia di lavoratori, è stato denunciato pubblicamente che:

a) le attuali procedure di stabilimento non rispecchiano e non corrispondono a come si opera all'interno;

b) sono state redatte in modo da evitare ai dirigenti eventuali responsabilità penali per accollarle invece ai lavoratori;

c) se si dovessero applicare alla lettera, lo stabilimento si fermerebbe —:

se siano a conoscenza della situazione all'interno del Petrolchimico di Porto Marghera (Ve) e della denuncia gravissima che i rappresentanti sindacali hanno fatto;

se siano intenzionati ad intervenire direttamente attraverso una commissione d'inchiesta o ad attivare perlomeno gli organismi preposti alla vigilanza di cui al decreto legislativo n. 626, per accertare la situazione in cui si opera all'interno dello stabilimento, per sanare e perseguire eventuali comportamenti illeciti o illegittimi.

(4-13976)

RISPOSTA - Si premette che per stabilimento Petrolchimico di Porto Marghera (VE) deve intendersi l'insediamento industriale facente capo alla società ENICHEM S.p.A.

Dopo l'entrata in vigore delle norme di cui al D.Lgs. 626/94, l'azienda ha provveduto ad elaborare n. 77 documenti denominati « valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, connessi alle attività operative aziendali esistenti ». Le linee guida per la elaborazione dei predetti documenti sono uniche per tutti i luoghi di

lavoro e gli elaborati sono stati predisposti dai responsabili di produzione con il supporto degli addetti dei servizi di sicurezza ed igiene del lavoro.

In merito si fa presente che le bozze di tali elaborati sono state date in visione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che le hanno esaminate unitamente ai delegati di reparto. Su tali bozze è stato espresso un parere di idoneità prima della definitiva stesura ed adozione.

I documenti definitivi sono stati successivamente consegnati ai rappresentanti dei lavoratori che li hanno valutati integralmente intervenendo su eventuali anomalie nonché sui tempi di attuazione.

A seguito di quest'ultima azione critica la commissione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel lavoro ha fatto presente di aver redatto appositi verbali consegnati ai dirigenti dell'azienda.

Si fa ancora presente che, a seguito di accordi tra Direzione Aziendale e i membri della commissione, giornalmente quest'ultimi ricevono un rapporto su eventuali infortuni, nonché sui fatti più significativi occorsi nelle 24 ore precedenti, consentendo un esame tempestivo di quanto accaduto e se del caso un altrettanto tempestivo intervento.

Inoltre i documenti di valutazione dei rischi risultano integrati da « Manuali operativi » da sempre in dotazione agli impianti, fin dalla loro entrata in funzione e pertanto molto prima dell'emanazione del D.Lgs. 626.

I manuali operativi contengono le modalità di avvio, di gestione e di fermata di ogni singolo reparto e sono a disposizione, aggiornati e utili per la corretta conduzione, dei vari operatori.

In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 626, l'informazione è stata attuata con la consegna ad ogni lavoratore di un apposito fascicolo divulgativo, avvenuta nel mese di gennaio del 1996, mentre per quanto riguarda la formazione, l'azienda ha proceduto ad attuare un corso per n. 107 formatori che a loro volta hanno formato n. 2579 lavoratori.

L'azione formativa è stata condotta nel periodo gennaio 1996 - gennaio 1997. Anche i responsabili della sicurezza hanno fruito

di un corso di formazione della durata complessiva di 80 ore.

Sempre nel 1997 sono stati condotti corsi su argomenti specifici, riservati ad operatori degli impianti, inerenti problematiche di sicurezza.

In merito all'azione formativa i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno espresso il parere che sia necessario potenziare l'azione futura, verificandone anche l'efficacia.

A conclusione del colloquio con i rappresentanti dei lavoratori, gli stessi hanno espresso parere difforme per quanto riguarda i punti contrassegnati con la lettera a) b) c) dell'interrogazione, confermando la validità dell'impostazione dell'azienda posta in essere per il D.Lgs. 626 e convenendo sul fatto che le responsabilità penali sono individuate dalla normativa vigente sulla prevenzione degli infortuni, con distinzione dei vari livelli di responsabilità per i dirigenti, preposti e lavoratori. Hanno espresso invece un giudizio positivo sugli strumenti operativi creati con il D.Lgs. 626, in particolare sulla partecipazione attiva dei lavoratori attraverso i loro rappresentanti, alla gestione della sicurezza.

Si fa infine presente che la recente fermata degli impianti produttivi di Porto Marghera, disposta dalla Pretura circondariale di Venezia, con relativo sequestro dello Scarico denominato SM 15 in cui confluiscono tutti gli scarichi industriali di ENICHEM; ha indotto detta Società a provvedere ad urgenti interventi di disinquinamento e di protezione ambientale, che sono stati ritenuti idonei dalla stessa magistratura che, come è noto, ha consentito la piena ripresa delle attività produttive.

Con la pubblicazione del decreto RONCHI-COSTA si avvia poi una nuova e più efficace regolamentazione degli scarichi di sostanze pericolose in laguna, che sarà affidata a sistemi di verifica e controllo molto sofisticati in grado di segnalare tempestivamente ogni eventuale situazione di rischio.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato:
Pier luigi Bersani.

BORGHEZIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in un importante documento approvato in data 15 marzo 1997, l'unione regionale dei Consigli degli ordini forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta si legge testualmente circa: « la grave situazione esistente nella amministrazione della giustizia presso gli uffici giudiziari del distretto per carenza di magistrati, nonché dei funzionari, dirigenti ed impiegati alle cancellerie e segreterie, e ciò sia per insufficiente previsione, o addirittura riduzione, di organico sia per mancata copertura dei posti previsti »;

gli avvocati del Piemonte e della Valle d'Aosta rilevano con motivata durezza che le loro reiterate proteste per la situazione esistente sono restate tutte senza alcun esito e citano ad esempio l'inutilità delle numerose segnalazioni e premure da oltre un anno ripetutamente rivolte in merito alla situazione presso il tribunale di Verbania;

essi osservano infine che « non si considera affatto in sede governativa come la situazione sopra denunciata sia foriera di gravi danni non solo ai singoli individui (che sono diretti titolari del diritto a veder appagata la loro domanda di giustizia), ma alla società intera, e ciò in quanto viene scoraggiata l'iniziativa economica, quanto meno nel campo delle piccole e medie imprese, che costituiscono le cellule basilari dell'assetto economico, con la conseguenza del venir meno delle offerte di lavoro e quindi dell'aumento della disoccupazione, determinando a quelli più deboli di usufruire del servizio giustizia che i più abbienti possono invece procurarsi con iniziative private di arbitrato o altre forme di tutela, e favorendo persino in definitiva il formarsi di iniziative illecite sulla base di una generale sfiducia nelle istituzioni » -:

quali urgenti iniziative intenda assumere per far fronte alla situazione di gravissima emergenza in cui versano le strutture e gli uffici del distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta a causa delle carenze

più volte denunciate a chiare lettere dai consigli degli ordini forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta. (4-09201)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Le difficoltà non senza ragione segnalate, relative agli uffici giudiziari del Piemonte e della Valle d'Aosta, costituiscono — purtroppo — parte di un più generale problema che riguarda moltissimi uffici giudiziari.

Come è noto, a causa dell'annoso consolidarsi di numerosi fattori negativi, si è da lungo tempo determinata una grave crisi dell'amministrazione della giustizia.

Con la consapevolezza della necessità di riforme organiche e coordinate, sono state avviate numerose iniziative in ambito normativo ed organizzativo, alle quali è precipuamente affidata la prospettiva di radicale miglioramento del servizio.

L'approvazione di alcune di tali proposte si ritiene consentirà in tempi brevi di conseguire risultati significativi.

Si fa riferimento soprattutto alla legge sul giudice unico di primo grado, sulle sezioni stralcio, sulla partecipazione a distanza al processo e sui meccanismi per la copertura delle sedi disagiate.

In particolare, l'introduzione del giudice unico consentirà la piena utilizzazione e la razionale distribuzione delle risorse disponibili.

In tale contesto è anche in corso la rideterminazione degli organici degli uffici giudiziari sulla base di una obiettiva e documentata valutazione delle reali necessità. Naturalmente, a tal fine non si mancherà di considerare le difficoltà segnalate nell'atto ispettivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BOSCO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

nella settimana dal 10 al 15 febbraio 1997, uno spiacevole episodio ha visto indirettamente protagonisti i passeggeri che

avrebbero dovuto atterrare all'aeroporto di Trieste - Ronchi dei Legionari;

il pilota del volo Roma-Trieste viene avvisato che sull'aeroporto Ronchi dei Legionari c'è nebbia e che l'unico scalo possibile è il ben lontano scalo di Forlì in Emilia Romagna;

allo scalo di Forlì l'aereo giunge intorno alle ore 23. Qui i passeggeri attendono un'altra ora e mezza gli autobus che li porterà a Trieste. Nessuno sa chi abbia mandato gli autobus e quindi non si può neppure risalire ai responsabili del ritardo;

i passeggeri giungono allo scalo triestino alle ore quattro e trentacinque senza possibilità di ristorarsi in quanto l'aeroporto è chiuso;

gli autisti degli autobus, mossi a compassione, hanno prolungato il viaggio fino a Trieste e Udine per accompagnare i passeggeri di dette province, mentre per i passeggeri diretti a Gorizia la disavvenuta si è prolungata — al freddo — fino alle ore cinque e mezza della mattina —:

se non ritenga opportuno assumere quelle iniziative necessarie ad accertare eventuali responsabilità, da parte della compagnia area Alitalia, per la scarsissima assistenza fornita durante gli spostamenti;

quali iniziative il Ministro intende intraprendere per far fronte alle molteplici disfunzioni che si registrano soprattutto in quegli aeroporti ad elevata capacità commerciale, come quello di Trieste, e soprattutto per accertare se esista, da parte degli amministratori della regione, la volontà di penalizzare l'aeroporto Ronchi dei Legionari per favorire altri scali. (4-07918)

RISPOSTA. — *I disagi sopportati dai passeggeri del volo AZ/363 del 10 febbraio c.a. sono stati determinati dalla nebbia alzatasi sull'aeroporto di Ronchi dei Legionari dopo il decollo da Fiumicino, per cui è stato necessario dirottare l'aereo su Forlì, visto che anche gli aeroporti di Venezia e Treviso erano chiusi per nebbia e quello di Bologna congestionato per il traffico ivi riversatosi.*

All'aeroporto di Forlì non operano voli programmati e non è presente personale Alitalia; è la società SEAF che provvede all'assistenza, reperendo, in questo caso specifico, i pullman per condurre a destinazione i passeggeri.

Le condizioni metereologiche non ottimali e l'effettiva distanza avevano fatto stimare l'arrivo dei pullman intorno alle ore 5,30, orario per il quale il personale dell'aeroporto aveva predisposto un'adeguata assistenza.

L'arrivo, però, è stato anticipato alle ore 4,30, sovvertendo ogni previsione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Claudio Burlando.

BURANI PROCACCINI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 7 ottobre 1996 il Commissario agli usi civici delle regioni Lazio, Umbria e Toscana, dottor Franco Carletti ha disposto e comunicato al Presidente della Regione Lazio che, in futuro, ogni autorizzazione a consultare la documentazione conservata nell'archivio del commissariato deve intendersi sospesa, per i periti e istruttori regionali, fino al passaggio in giudicato della sentenza che decida definitivamente le controversie relative a terreni, ricompresi nel territorio del comune di Incarico;

allo stato attuale, a seguito di questo ordine di servizio centinaia di comuni di tutto il Lazio si vedono l'istruttoria regionale bloccata con tutto ciò che ne consegue —:

quali iniziative di sua competenza il Governo intenda adottare perché alle regioni sia consentito il pieno esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici ad esse trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977, tale esercizio essendo impedito da disposizioni dei commissari quali quella ricordata e, più in generale, dalla conflittualità di competenza esistente tra Commissari agli usi civici e regioni. (4-16027)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, il Commissario agli usi civici di Roma ha riferito che l'archivio commissariale è costantemente aperto alla consultazione di qualsiasi interessato, nonostante le difficoltà logistiche ed operative in cui versa l'ufficio.

Le uniche cautele introdotte riguardano coloro che, senza essere parti in causa, intendono svolgere accertamenti paralleli a quelli di competenza commissariale, nella pendenza delle relative controversie.

Tali cautele, ad avviso del Commissario, sono determinate dalla necessità di salvaguardare la necessaria autonomia e pregiudizialità degli accertamenti giurisdizionali rispetto a quelli amministrativi, di competenza regionale, i quali per loro natura e nella prassi concretamente in vigore non sono mai definitivi, ma vengono spesso replicati senza una regola precisa e con effetti di generale incertezza.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CAROTTI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il sindaco del comune di Belmonte in Sabina (Rieti), Enzo Antonacci, è dipendente del ministero delle poste e telecomunicazioni in servizio presso la direzione generale regolamentazione e qualità dei servizi a Roma (EUR);

il direttore generale del suddetto ministero, dottor Lorenzo Sanzalone, per quanto riferito dall'Antonacci, avrebbe comunicato a costui l'intenzione di trasferirlo dalla attuale sede di lavoro all'ispettorato territoriale Lazio, senza che vi fosse una sua richiesta o un suo consenso;

l'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, vieta il trasferimento dei lavoratori dipendenti eletti negli enti locali durante l'esercizio del loro mandato, se non a richiesta o per consenso —:

se risponda al vero l'intenzione di trasferire, contro la sua volontà, il sindaco

Antonacci e, in caso affermando, i motivi ditoriale provvedimento. (4-13032)

RISPOSTA - Al riguardo si fa presente che il dipendente Antonacci Enzo risulta attualmente assegnato presso la direzione generale per gli affari generali e per il personale di questo Ministero e distaccato presso la Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi.

Nell'informare la S.V. on.le che non è stato adottato alcun provvedimento di trasferimento nei confronti del dipendente di cui trattasi, si assicura che i competenti organi di questo Ministero si attengono scrupolosamente alla normativa vigente in materia di applicazione del personale che ricopre incarichi elettivi.

Il Ministro delle comunicazioni:
Andrea Maccanico.

CENTO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

quarantasette lavoratori dell'ente Poste italiane, di diversa estrazione sindacale (Cobas, Cgil, Cisl, Uil, Consal, nessuna) sono stati proposti per un procedimento disciplinare che comporta la sospensione fino a dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione, per aver inviato una lettera al direttore dell'agenzia di coordinamento di Roma Trullo in cui sollecitavano una migliore organizzazione del lavoro all'interno dell'agenzia e auspicavano una positiva collaborazione tra lavoratori e dirigenza, il tutto al fine di migliorare il servizio reso all'utenza;

i lavoratori della stessa agenzia erano, nel periodo della lettera oggetto della contestazione, in agitazione sindacale;

l'organizzazione sindacale Cobas telecomunicazioni aveva distribuito un volantino all'utenza che spiegava i motivi dell'agitazione sindacale scusandosi degli inevitabili disagi recati ai cittadini;

ai quarantasette lavoratori è stata artificiosamente attribuita la distribuzione del volantino siglato e diffuso dall'organiz-

zazione sindacale Cobas telecomunicazioni, in quanto nella missiva al direttore affermavano che la loro protesta era stata « accompagnata da un volantino all'utenza » (il volantino del Cobas telecomunicazioni);

la direzione dell'ente Poste italiane ha ritenuto il volantino « calunnioso nei confronti dell'ente » perché vi si affermava testualmente « ...scellerata ristrutturazione del servizio di recapito... Noi chiediamo all'ente di essere messi nella condizione di lavorare e prestare all'utenza un servizio efficiente e puntuale, ma le poste hanno tutt'altra intenzione. — proprio la fine del servizio pubblico e sociale! Utenti di serie A... Utenti di serie B... Tutto è demandato alla buona volontà e all'improvvisazione del portalettere... »;

le critiche alla politica dell'ente espresse nel volantino rientrano nella generale libertà di opinione politica e sindacale su questioni che interessano la collettività che la Costituzione italiana e le leggi vigenti garantiscono ancora a tutti i cittadini e a tutte le organizzazioni sindacali —:

se non ritenga che l'evidente repressione della libertà di opinione e dell'attività sindacale messa in atto dalla direzione dell'ente Poste italiane della sede Lazio nei confronti dei quarantasette lavoratori sia lesiva, oltreché dei diritti di libertà individuali dei lavoratori, dell'immagine stessa dell'azienda pubblica e di conseguenza degli organi governativi che devono vigilare sul suo operato;

se intenda intervenire tempestivamente nei confronti della direzione dell'ente al fine di ristabilire all'interno della azienda Epi la normale dialettica democratica a tutela delle garanzie costituzionali. (4-09434)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha riferito che, effettivamente, il 29 gennaio 1997, quarantasette portalettere in servizio presso l'agenzia di base Roma Trullo sottoscrivevano una lettera aperta, indirizzata al direttore della competente agenzia di coordinamento,

con la quale, riferendo dello stato di agitazione, minacciavano di diffondere un volantino presso la clientela con il quale avrebbero declinato ogni responsabilità in ordine ai ritardi verificatisi nella consegna della corrispondenza.

Dalle indagini tempestivamente disposte dai competenti organi dell'Ente è emerso che nessun messaggio è stato diffuso al pubblico da parte dei predetti dipendenti per cui l'inchiesta è stata archiviata e nessun provvedimento disciplinare è stato adottato nei confronti dei portalettere: il predetto personale è stato, tuttavia, richiamato ad osservare, per il futuro, un comportamento più responsabile nei confronti dell'Azienda.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CENTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il signor Luigi Di Bella, nell'anno 1964, venne condannato dal tribunale penale di Roma alla pena di anni 2 di reclusione perché ritenuto colpevole di reato di calunnia aggravata continuata, nei confronti di un ex agente di pubblica sicurezza e un altro rimasto sconosciuto che egli aveva incolpato di essersi appropriati indebitamente il 27 aprile 1950 della somma di lire 9.200 che costituivano il resto a lui spettante di un biglietto da lire 10.000;

la denuncia fu inoltrata alla procura della Repubblica motivando la richiesta, fra l'altro, con il fatto che le banconote da lire 10.000 non erano state ancora emesse;

da ricerche effettuate presso la Banca d'Italia risulta che le prime banconote da lire 10.000 sono state emesse in circolazione nell'anno 1946 —:

se risulti quale sia l'attuale situazione processuale del Di Bella. (4-13749)

RISPOSTA — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.
Con sentenza in data 15 dicembre 1964, Luigi Di Bella fu condannato dal Tribunale

di Roma alla pena di due anni di reclusione in ordine al reato di calunnia.

L'imputato, detenuto per altra causa, rinunciò a comparire.

La pronunzia fu impugnata dal P.M. e dal Di Bella. La Corte d'appello, con sentenza del 6 maggio 1967, aumentò la pena a due anni e due mesi di reclusione e dichiarò condonato un anno della pena inflitta.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 marzo 1968, rigettò il ricorso presentato dall'imputato.

Dalla lettura della pronunzia di primo grado emerge che l'imputazione riguardava la falsa accusa nei confronti di alcuni agenti di P.S. di essersi appropriati della somma di L. 10.000 che il Di Bella asseriva di aver consegnato, quale anticipo, al proprietario dell'albergo in cui alloggiava. A seguito del giudizio fu ritenuta la responsabilità in ordine al reato in questione sulla base della « decisa affermazione del titolare dell'albergo il quale ha dichiarato che non ebbe a ricevere alcun anticipo per il pernottamento del Di Bella, il quale al contrario era suo debitore. Ma la prova oggettiva decisiva può agevolmente desumersi dal fatto che all'epoca dell'episodio in oggetto le banconote da L. 10.000 non erano ancora state messe in circolazione ».

Il Tribunale di Roma ha da ultimo adottato in data 19 dicembre 1994 provvedimento di cumulo di pena col quale ha rilevato una pena complessiva di 21 anni ed un mese di reclusione e L. 11.400.000 di multa con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'assegnazione alla casa di lavoro per un anno; ed ha determinato una pena residua da eseguire di quattro anni e sei mesi di reclusione e lire un milione di multa.

Detto provvedimento di cumulo riguarda tredici sentenze di condanna emesse dal 1968 al 1994 per ricettazione ed altri reati.

Naturalmente, nell'ambito delle prerogative ministeriali manca la possibilità di esprimere valutazioni sul merito della pronunzia cui si è fatto riferimento, che è stata, comunque, oggetto di plurimi gravami anche ad iniziativa dell'imputato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

COLUCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

numerosi dipendenti pubblici collocati a riposo hanno presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità integrativa speciale sulla indennità di buonuscita, prima che l'invocato diritto venisse riconosciuto con legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa alle norme per il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti;

tra i numerosi ex dipendenti pubblici, la signora Matone Maria, nata a Salerno il 5 luglio 1926 e collocata a riposo in data 1° settembre 1988, aveva presentato al Tar Campania - sezione di Salerno il ricorso n. 2455 del 1993, notificato all'Inpdap il 13 settembre 1993 e depositato il 23 settembre 1993;

successivamente interveniva la citata legge n. 87 del 1994, al cui articolo 4 venivano dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti di cui in oggetto;

in ogni caso, è evidente che la legge si riferiva alla rinuncia all'azione in sede giudiziale e non alla rinuncia al diritto vantato, per cui il giudizio pendente rappresentava di per sé, in ogni caso, una domanda rivolta all'Inpdap per il riconoscimento del diritto invocato, analoga a quella richiesta dall'articolo 3, comma 2 della citata legge n. 87 del 1994 che doveva essere presentata entro il 30 settembre 1994;

ciononostante, poiché probabilmente gli uffici dell'Inpdap hanno fatto confusione tra la rinuncia all'azione giudiziale, sancita dalla legge, e la rinuncia al diritto invocato, che viceversa non è intervenuta, non risulterebbe pendente presso gli uffici dell'Inpdap di Salerno una richiesta della signora Matone Maria relativa al diritto vantato —:

se non intenda sollecitare l'Inpdap al riconoscimento — in favore della signora Matone Maria e di tutti gli ex dipendenti pubblici che si trovano in una situazione

analoga — del diritto ad ottenere la indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita. (4-15170)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si comunica quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica.*

Per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti dello Stato, con la valutazione dell'indennità integrativa speciale, la legge n. 87/94 prescrive l'obbligo, da parte dell'ex iscritto, della presentazione della domanda, il cui termine è scaduto il 30.9.94.

L'interrogante ha chiesto se si possa derogare a tale obbligo, previsto dall'articolo 3 della citata legge, in favore di coloro i quali avevano già proposto ricorso giurisdizionale, peraltro ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge stessa (6.2.94).

Sul punto si fa presente che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 55 del 12-28 febbraio 1997, nel giudizio di legittimità su tale ultimo articolo e proprio con riferimento alla mancata esclusione dall'obbligo della presentazione della domanda per quegli ex dipendenti già ricorrenti in sede giurisdizionale, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione.

In conclusione, allo stato nessun provvedimento concessivo può essere adottato in favore della Sig.ra MATONE Maria, non avendo la medesima presentato la domanda nel termine perentorio di cui innanzi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziana Treu.

COMINO, BIANCHI CLERICI, BORGHEZIO, BARRAL e ORESTE ROSSI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il complesso costituito dal castello e dal parco di Agliè, risalente all'epoca sabauda, rappresenta uno dei più grandiosi complessi monumentali dell'Italia e dell'intera Europa;

il castello venne aperto al pubblico dopo l'ultima guerra, mentre il parco, sporadicamente utilizzato negli anni 1950 e 1960 per raduni e feste, rimase chiuso a seguito della devastazione prodotta da una bufera;

negli anni ottanta ebbe inizio un'imponente opera di restauro botanico, che permise l'apertura al pubblico e la messa in salvaguardia del verde storico, e contemporaneamente vennero intrapresi diversi interventi di manutenzione straordinaria sui tetti, ormai ridotti in condizioni precarie;

per le imponenti dimensioni del castello i lavori vennero divisi per lotti funzionali, a volte forzatamente ridotti per indisponibilità di bilancio, con la conseguenza che ogni anno occorreva provvedere oltre ai restauri anche alla manutenzione di quanto già restaurato, per non vanificarne il risultato;

i persistenti lavori di restauro, che comportano la chiusura di parti del Castello, privano il pubblico della possibilità di visitare il monumento oltre a deturpare, con la presenza continua di impalcature, il paesaggio storico circostante;

il parco viene aperto solo tre o quattro volte la settimana e per svolgervi qualsiasi manifestazione è richiesto un affitto giornaliero troppo oneroso;

crescono tra la popolazione locale e i visitatori della zona gli interrogativi sul protrarsi eccessivo della fase di restauro, visto che tuttora l'intera facciata verso valle del Castello risulta coperta da impalcature —:

quale sia l'entità dei finanziamenti stanziati per la valorizzazione e il restauro del castello di Agliè;

quale sia l'ammontare delle somme effettivamente spese fino ad oggi e quanto si preveda di spendere per l'ultimazione dei lavori;

per quando si preveda l'apertura al pubblico dell'intero complesso monumentale;

vista l'esiguità e l'insufficienza dei finanziamenti statali che non consentono di completare il restauro del Castello, se non si ritenga opportuno individuare anche eventuali finanziamenti alternativi, al fine di garantire un'effettiva fruibilità da parte del pubblico di tale bene architettonico che riveste primaria importanza nell'ambito del patrimonio culturale del Paese. (4-17227)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, interpellata la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino, si comunica che i finanziamenti stanziati nel corrente anno per il restauro del Castello di Agliè sono i seguenti:

lire 150.000.000 per la manutenzione del Parco e del Giardino (Cap. 2035);

lire 250.000.000 per il restauro del Parco e del Giardino (Cap. 8005),

lire 100.000.000 per la sicurezza del Castello (Cap. 8019),

lire 500.000.000 per il restauro e la manutenzione del Castello (Cap. 8005),

lire 750.000.000 per la sicurezza (finanziamenti straordinari legge 1/7/1997, n. 203).

L'ammontare della spesa, sino ad oggi, a far data dal 1980, è stata di lire 6.990.000.000 per il Castello e di lire 6.812.735.000 per il Parco. Dal 1987 sono stati, inoltre, stanziati lire 3.270.000.000 per gli impianti di sicurezza.

Per l'ultimazione dei lavori di restauro si prevede, in linea di massima, una spesa di lire 15.000.000.000 e per quella di adeguamento impiantistico è prevista, sempre in linea di massima, una spesa di lire 10.000.000.000.

Si rende noto, inoltre, che l'apertura al pubblico dell'intero complesso monumentale non è determinata solo dall'ultimazione degli interventi di restauro, ma dalla capacità di assorbimento del pubblico in rapporto ai requisiti di sicurezza delle strutture, che comprendono quelle relative alle dotazioni di sicurezza ed, anche, le vie di esodo

che devono essere diverse da quelle normalmente utilizzate per gli ingressi e le uscite.

Si specifica, altresì, che tutto il primo piano nobile è visitabile, fatta eccezione per alcuni locali non di rappresentanza; è in corso di studio, inoltre, l'apertura del secondo piano e, al momento, l'apertura dei sottotetti potrebbe avvenire esclusivamente per visite specialistiche. Entro il 2000 è prevista l'apertura della Galleria alle Tribune.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia, per la solidarietà sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il territorio calabrese, specialmente nelle zone più depresse e povere, pare non sia stato esente da una certa triste consuetudine, quella cioè, da parte di taluni, di far turpe commercio di bambini contro dazioni di danaro o favori;

tale pratica risulta comunque diffusa ovunque ignoranza e miseria si coniugano con l'esistenza di personaggi che non tengono in alcun conto la condizione di queste giovani vite;

numerose istanze, denunce, esposti e suppliche, da parte dei vari personaggi coinvolti, con altrettanto numerosi articoli di stampa, hanno reso di pubblico dominio un caso inquietante, riguardante una minore, di sei anni, di Oriolo (Cosenza); la bambina, che presenta tra l'altro alcuni problemi fisico-comportamentali, proveniente da una famiglia, irregolare, numerosa e di indigenti condizioni economiche, che i *media* hanno chiamato in codice Chiara, è stata data in affido dapprima ad una famiglia di Trebisacce (Cosenza), (grosso centro costiero di dodici mila abitanti, peraltro attrezzato), poi, inopinatamente, per intervento della responsabile dei servizi sociali e del tribunale dei minori competente, è stata trasferita, sempre in affido, ad una famiglia di anziani contadini

dell'entroterra montano (località Pietrastoppa-Amendolara): la piccola che già si era ambientata e dava segni evidenti di recupero, pare sia caduta in un ulteriore stato di prostrazione —:

se non ritengano di assumere le opportune iniziative, anche ispettive, al fine di verificare quali siano i criteri e le motivazioni sulla base dei quali il tribunale dei minori abbia cambiato i destinatari dell'affido e se, così decidendo, si sia tenuto in debito conto il bene del minore, come prevede la normativa vigente, occorrendo fugare ogni dubbio sulla opportunità delle decisioni prese, tenuto conto di quanto esse possono influire su un sereno futuro della piccola. (4-13287)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette copia del decreto in data 25 novembre 1997 col quale il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha assunto determinazioni sulle problematiche segnalate.*

La pronunzia appare diffusamente motivata sotto ogni profilo e, vertendosi nell'ambito della giurisdizione, non è suscettibile di revisioni critiche nell'ambito delle prerogative ministeriali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.: Dr. Mario Iacopetta - Presidente; Dr. Vittorio C. Aliprandi - Giudice Rel.; — Dr. Giuseppe Lombardo - Giudice On.; — Dr. Antonella Abbonante - Giudice On.

ha emesso il seguente decreto

Con decreto 16.07.1996, emesso nell'ambito del proc. n. 157/96 R.G.C.C. di volontaria giurisdizione, veniva ordinata la riapertura della procedura di adottabilità delle minori RUGGIERO Angela Franca nata il 10.03.1991 a Policoro e RUGGIERO Maria Domenica nata a Policoro il 16.04.1992,

figlie naturali di Vincenzo e di Basile Antonietta, res. in Oriolo alla via I Vico S. Rocco n. 14.

Giova premettere, se pur per linee generali, le pregresse vicissitudini delle minori, inserite in un contesto di arretratezza culturale e di disagio economico.

Con decreto 30.06.1995 cron. 614/95, veniva decretato lo stato di adottabilità delle sorelle Ruggiero, illegalmente collocate dai genitori presso famiglie, in particolare la primogenita presso la coppia Sposato Vincenzo nato a S. Demetrio Corona il 13.04.1946 e Stamati Rosa Diana nata a Francavilla Marittima il 18.02.1945, mentre la secondogenita presso i coniugi Bellini Francesco nato ad Amendolara (CS) il 13.06.1933 e Rescia Natalina nata a Castroreggio il 25.12.1939, res. in Amendolara. Detto decreto veniva impugnato, a mente dell'articolo 17 L. 4.05.1983 n. 184, dagli esercenti la potestà e la opposizione veniva accolta con la sentenza del g. 1.12.1995, emessa nell'ambito del proc. 6/95 R.A.C. Per meglio lumeggiare la vicenda conviene riportare la parte saliente della motivazione di detta sentenza, sulla scorta della quale già si può evincere come chiave della vicenda sia la continua e persecutoria attività posta in essere dai coniugi Sposato finalizzata ad ottenere l'adozione di una delle minori: «... l'ulteriore istruttoria ha fatto emergere nuovi elementi tali da non far apparire sufficientemente certi i presupposti che avevano portato alla dichiarazione dello stato di abbandono ...

Le procedure volte alla dichiarazione dello stato di adottabilità delle piccole Angela Franca e Maria Domenica traevano la loro origine dall'esposto di tale dott. G. Ciaccio che narra delle gravi privazioni affettive a carico delle minori, dovuto alle condotte genitoriali.

Dall'ulteriore attività istruttoria, si apprendeva che dall'unione della coppia genitoriale, reduce da altre esperienze matrimoniali, erano nati 5 figli, e segnatamente Emanuela e Davide del 24.12.1981, Camillo Cosimo il 14.04.1989, Angela Franca il 10.03.1991 e Maria Domenica il 16.04.1992.

Il Servizio Sociale dell'U.S.S.L. 3 di Rossano segnalava inoltre che mentre i primi

tre figli erano accuditi adeguatamente, Angela Franca e Maria Domenica erano state affidate illegalmente, rispettivamente ai coniugi Sposato Francesco e Stamati Diana res. in Trebisacce alla via Piana 12 e ai coniugi Bellini Francesco e Rescia Natalina Rosina res. in Amendolara C. da Pietra Stoppa.

Dagli altri accertamenti sembrava poi che i genitori naturali avessero affidato, senza rispettare alcuna forma di legge, le loro figlie, fin dai primi mesi di vita, a terze famiglie, delegando loro la crescita e l'istruzione delle piccole e disinteressandosi completamente della loro sorte. In tal senso anche la nota informativa dei C.C. del luogo, stando alla quale le minori da oltre due anni vivevano stabilmente presso le summenzionate famiglie, a causa delle misere condizioni economiche della famiglia d'origine, in cui il padre, pregiudicato, era privo di qualsiasi attività lavorativa.

L'audizione degli affidatari di Angela Franca, i coniugi Sposato, confermava che effettivamente i medesimi si erano occupati della minore in varie occasioni. Gli stessi facevano presente la situazione di grave disagio economico in cui versava la famiglia d'origine, tanto che frequentemente avevano prestato anche assistenza sanitaria alla minore e precisavano di aver presentato domanda di adozione per la detta minore, specificando tuttavia di aver avuto stabilmente presso di loro la piccola solo dai primi mesi del 1995, ovvero dalla data di una delibera prodotta in udienza, sprovvista peraltro del necessario consenso dei genitori e del visto di esecutività del G.T.

Gli affidatari dell'altra minore, i coniugi Bellino, negavano di aver avuto con loro la piccola Maria Domenica fin dal 1993, ma solo di averla tenuta presso la loro famiglia solo qualche giorno, allorquando i genitori erano impegnati nella coltivazione dei campi.

I genitori naturali, a loro volta, negavano decisamente di aver affidato in via continuativa le minori alle famiglie indicate, ribadendo la prospettazione di un loro occasionale aiuto, tranne che per Angela Franca dimorante con gli affidatari dalla data della delibera del Comune di Oriolo.

Ritenuta la non veridicità di detti assunti, confortati dalla dichiarazione della genitrice di essere consenziente all'adozione delle figlie, determinavano la dichiarazione dello stato di adottabilità.

La successiva fase contenziosa, permettendo una più compiuta disamina della realtà effettuale, consentiva di accertare, senza ombra di dubbio, la arretratezza concettuale e culturale dei genitori, il loro stato di povertà, determinato anche dalla numerosa prole a carico, elementi che sicuramente possono aver portato i medesimi a delegare, in una certa misura, la cura delle minori a terze persone.

La stessa confusione spesso effettuata fra affidamento eterofamigliare e adozione può in tal senso aver giocato un ruolo ed un peso essenziali.

Le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di opposizione confermavano l'impressione di una famiglia, sicuramente non del tutto idonea alla cura e alla crescita della prole, ma tuttavia le omissioni riscontrate non paiono al Collegio tanto gravi da integrare appieno la fattispecie dello stato di abbandono.

I testi escussi, Caruso Mario ed Amendolara Mario, vicini di casa, negavano che le piccole per lunghi periodi fossero rimaste lontane da casa, avvalorando con la loro deposizione la tesi di un atteggiamento di negligenza e trascuratezza dei genitori, per i loro limiti obbiettivi di personalità, tale però da non tradursi in una completa privazione di assistenza morale e materiale.

È fin troppo nota, per ricordarla, la posizione di estremo rigore assunta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in merito alla pronuncia dello stato di abbandono; il mero disagio economico, la arretratezza culturale, l'inadeguatezza affettiva o materiale dei genitori non possono di per se stessi determinare la declaratoria di cui all'articolo 8 L.184/1983, dovendosi comunque accordare priorità alla famiglia d'origine o a misure di sostegno differenziate; solo nel momento in cui facesse difetto quel minimo di assistenza che soddisfa le più elementari esigenze di vita per garantire alla prole un equilibrato sviluppo psicofisico sarebbe giustificato il sacrificio del distacco

definitivo del figlio imposto dalla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Pochi dubbi sussistono, di converso, circa le nascoste pretese degli affidatari, privi di figli naturali, di « impossessarsi » delle minori e della assoluta illegalità dell'affidamento in atto per Angela Franca, il quale dovrà immediatamente cessare.

Nella vicenda ha giocato un ruolo decisivo l'assenza di una vera cultura dell'affidamento eterofamigliare, troppo spesso confuso con forme di adozione "anticipata", volto non tanto ad offrire un sostegno ed un supporto alla famiglia d'origine, in momentanea difficoltà, ma ad affermare sentimenti di egoismo e di appropriazione del minore affidato.

Proprio al fine di fornire alle minori un aiuto concreto e reale che ponga fine alla illegalità determinatasi, sarà eventualmente cura del P.M.M. promuovere le sue opportune iniziative ex articolo 336 C.C. per l'adozione di provvedimenti di controllo e di vigilanza ai sensi degli artt. 333 e ss. C.C. ».

Dopo detta pronuncia veniva elaborato un progetto di intervento da parte dei servizi a sostegno della famiglia di origine, che in un primo momento sembrava dare discreti risultati; anche in udienza Ruggiero Vincenzo, il padre, asseriva di non voler più dar ascolto alle pressioni dello Sposato per riavere con sé Angela Franca, ma detti buoni propositi ben presto cedevano sotto la pressione di nuove minacce e di ricatti dei coniugi Sposato (atti di citazione per cospicue somme di danaro indirizzate dagli ex affidatari ai genitori, agli operatori del servizio ecc.).

Detto irresponsabile contegno, a cui si aggiungeva la circostanza che le piccole venivano nuovamente affidate a terze persone, in particolar modo ai citati coniugi, imponeva un nuovo allontanamento delle bambine dalla residenza familiare e la riapertura della procedura volta alla dichiarazione del loro stato di adottabilità.

Dopo un breve periodo trascorso presso l'istituto « Buon Maestro » sito in Canna, entrambe le minori venivano affidate, di concerto con questa A.G., dai servizi alla coppia Bellini-Rescia, la cui condotta, ad un

attento esame, è sempre stata ispirata a lealtà e non finalizzata ad impossibili mire adozionistiche.

All'udienza del 4.10.1996, entrambi i genitori comparsi innanzi al G.D. lamentavano le continue vessazioni degli Sposato (pag. 49), le loro continue richieste finalizzate a riavere con sé Angela Franca, sfociate persino nell'induzione a firmare dichiarazioni di « rinuncia » alla figlia e tanto da indurli a sporgere querela nei loro riguardi.

Alla successiva udienza del 25.10.1996, la responsabile dell'istituto sopra menzionato metteva in risalto i continui fastidi degli Sposato, volti ad avvicinare la minore, facendo inoltre notare che l'ambiente in cui Angela Franca aveva vissuto era stato deleterio per la sua crescita e che, solo in istituto, la bimba aveva appreso le prime nozioni del linguaggio, mentre per l'altra, ossia Maria Domenica, i brevi periodi di affidamento si erano dimostrati positivi.

Aggiungeva la direttrice che la bambina più grande non cercava affatto i suoi pregressi affidatari e che era opportuno impedire tra di loro qualsiasi contatto, osservazioni fatte proprie dagli operatori del servizio incaricato. In detto periodo, i genitori, se pur con i loro limiti congeniti di personalità, continuavano ad incontrare con una certa regolarità la prole. In particolare, mentre la madre non faceva mai mancare il suo sostegno verso le figlie, nonostante l'arretratezza culturale e un certo disagio socio ambientale, il padre, pregiudicato, etilista e facilmente suggestionabile, si dimostrava figura piuttosto assente e con scarse risorse educative.

Veniva, all'esito di tale istruttoria; emesso il decreto 10.12.1996 cron. 1153/96 con il quale Considerato che dalla successiva istruttoria esperita è emerso nuovamente il tentativo dei coniugi Sposato-Stamati di impadronirsi in tutti i modi della piccola Angela Franca, nonostante i medesimi siano sprovvisti dei requisiti di legge — e, a questo punto, anche morali ed educativi — per poter tenere con sé un qualsiasi minore, avvalendosi per il loro fine di minacce rivolte agli operatori, ai genitori, di molestie reiterate alla responsabile dell'istituto, nonché presentando pretestuose e

inaccoglibili istanze a questo Ufficio, corredate di materiale vario (in proposito, basti pensare che la piccola Angela Franca, durante il periodo trascorso in Istituto, non ha mai citato i suoi ex affidatari, né li ha mai cercati, presentava un significativo ritardo evolutivo e solo in Istituto ha appreso i primi rudimenti del linguaggio, a riprova della assoluta incapacità di dette persone a crescere, educare ed istruire un minore, senza poi porre mente alla circostanza che con tutta probabilità vi sono state anche dazioni di danaro per « acquistare » la bimba) ...; Rilevato che le varie informazioni acquisite non hanno consentito di ravvisare lo stato di abbandono, atteso che i genitori hanno pur sempre mostrato affetto verso la prole, ricambiato dalle figlie, hanno sempre procacciato loro i necessari mezzi di sussistenza ...; Ritenuto che vi è altresì la necessità di incaricare il locale servizio di sperimentare, nel preminente interesse delle minori, forme di affidamento eterofamiliare; eventualmente anche a favore dei coniugi Bellini — Rescia, fermo restando l'assoluto divieto di visita o prelievo da parte dei coniugi Sposato — Stamati, e previa attenta valutazione da parte degli operatori delle loro capacità di resistere a indebite interferenze ...; veniva decretata la sospensione della procedura volta alla dichiarazione dello stato di abbandono delle minori per la durata di mesi dieci, con incarico al servizio affinché provvedesse al loro più idoneo collocamento, con onere di disciplinare le modalità di visita fra i genitori e la prole, di impedire qualsiasi contatto, anche visivo, fra le piccole e i coniugi Sposato-Stamati, anche avvalendosi dell'ausilio della forza pubblica e di riferire infine in merito all'evoluzione della vicenda.

In data 16.12.1996 il G.D., ravvisando estremi di reati nella condotta della coppia coniugi Sposato-Stamati trasmetteva, notizia criminis al Procuratore della Repubblica di Castrovillari.

In esecuzione al decreto del Tribunale, in data 8.01.1997 le sorelle Ruggiero venivano affidate dal servizio alla coppia Bellini-Rescia.

Da tale data seguivano con ritmo incalzante — quasi quotidianamente — istanze di

Sposato Francesco (o formalmente a firma di Ruggiero Vincenzo, usato come una sorta di longa manus) indirizzate di volta in volta al Giudice Tutelare, alla Corte d'Appello, alla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla Procura Generale, al Ministero di Grazia e Giustizia, sul cui contenuto diffamatorio e pretestuoso, se non farneticante, questa A.G. non intende pronunciarsi.

Ben poco peso potrebbe essere dato a tali richieste, perorazioni o precisazioni, se le medesime non avessero comunque avuto l'effetto deleterio di condizionare negativamente il Ruggiero, soggetto etilista e di fragile personalità, le cui continue missive sono chiaramente dettate e suggerite dallo Sposato. Da qui le richieste di visite specialistiche, i timori per presunti problemi della figlia Angela Franca insorti, a suo dire, nel periodo di affidamento ai Bellini, paure palesemente infondate. La stessa genitrice Basile Antonietta, all'udienza del 10.10.1997, dichiarava che ormai il convivente era totalmente succube ai voleri dei coniugi Sposato, i quali, ormai in preda ad una sorta di mania morbosa per avere in adozione Angela Franca, di continuo lo costringevano a firmare dichiarazioni di vario genere (quelle agli atti di causa). Aggiungeva poi che A.F. rifiutava qualsiasi approccio verso gli ex affidatari e che nel se pur breve periodo di affidamento aveva fatto registrare notevoli progressi. Progressi ben descritti anche dalla ultima nota del servizio del 27.10.1997, sollecitata dal G.D. a seguito di istanza del padre, in cui si rappresenta che le sorelle sono seguite con amore e dedizione dagli affidatari e che le stesse hanno acquisito autonomia e scioltezza comunicativa in precedenza estremamente carenti.

Così descritta la vicenda umana e processuale, è di solare evidenza che il nucleo del problema è costituito dai gravissimi condizionamenti subiti dalla famiglia di origine ad opera dei citati coniugi: il loro intervento, spinto come sopra detto, dall'irrefrenabile desiderio di avere con sé una delle bambine, ha causato, senza ombra di dubbio, il fallimento del progetto di inter-

vento sulla famiglia naturale, recuperabile, a parere di questa A.G., e non certamente abbandonica.

In altri termini, giusta le osservazioni già fatte nella motivazione della sentenza sopra riportate, non esiste nella fattispecie un vero e proprio stato di abbandono, quanto piuttosto una certa inadeguatezza educativa dei genitori, mai tradottasi in un vero e proprio stato di abbandono morale e materiale (tuttora i genitori e i fratelli vedono le bambine in affido).

Inadeguatezza divenuta estremamente grave per Ruggiero Vincenzo, il quale è totalmente succube ai voleri di terze persone e capace di commettere qualsiasi azione — quale la cessione della figlia — pur di esaudirne i voleri. Per tale motivo e per il precipuo fine di proteggere le minori, come richiesto dal P.M.M., nei suoi confronti viene emesso il provvedimento ablativo di cui all'articolo 330 C.C.

In merito alla collocazione delle minori Ruggiero, ritiene questa A.G., alla luce degli ottimi risultati conseguiti, che le stesse debbano rimanere nella loro attuale sistemazione per la durata di anni due dalla data del presente atto, con onere per il competente servizio di espletare quanto già delegato nel decreto 10.12.1996 cron. 1153.

Va infatti rammentato che gli attuali affidatari svolgono il loro compito nello spirito della legge, senza alcuna finalità di adozione — sono peraltro sprovvisti dei requisiti di legge — e non hanno mai cercato di impedire od ostacolare i rapporti delle affidate con la famiglia di sangue. La soluzione viene auspicata dalla stessa Basile e suggerita dalla psicologa del servizio operante.

Come ultima breve osservazione, ritiene doveroso questa A.G. difendere l'operato del servizio, distintosi per professionalità e correttezza, dalle accuse mosse dai più volte citati coniugi Sposato, tanto più pretestuose e volte a fini ignobili se si pensa che, dopo tanti « sforzi » per le sorti di Angela Franca, mai si sono preoccupati della cura della sorella.

P. Q. M.

udito il giudice relatore;
preso atto del parere del P.M.M.;

letti gli artt. 16 L. 4.05.1983 n. 184, 330 e ss C.C., 737 C.P.C.;

DICHIARA

non luogo a provvedere in ordine allo stato di adottabilità delle minori RUGGIERO Angela Franca nata il 10.03.1991 a Policoro e RUGGIERO Maria Domenica nata a Policoro il 16.04.1992 e per l'effetto

DISPONE

che le predette rimangano nella loro attuale collocazione per la durata di anni due dalla data del presente atto;

DICHIARA

Ruggiero Vincenzo decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale;

INCARICA

il servizio competente:

di continuare a predisporre a favore delle minori i più opportuni interventi di sostegno e di vigilanza;

di disciplinare tempi e modalità di visita fra i genitori e la prole;

di impedire qualsiasi contatto, anche visivo, fra le minori e i coniugi Sposato-Stamati, anche avvalendosi dell'uso della forza pubblica;

di riferire ogni sei mesi, con brevi note scritte, in ordine all'evolversi della vicenda.

Si comunichi:

al P.M.M. sede;

al Giudice Tutelare.

Si notifichi:

ai genitori Ruggiero Vincenzo e di Basile Antonietta, res. in Oriolo alla via I Vico S. Rocco n. 14;

agli affidatari Bellini Francesco e Rescia Natalina, res. in Amendolara (CS), alla contrada Pietrastoppa n. 13;

al Servizio Sociale presso Consultorio Familiare di Oriolo;

ai C.C. di Oriolo.

Catanzaro, lì 25.11.1997

COSTA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

a decorrere dal 1° ottobre 1997, nella sola provincia di Cuneo, duecentoventi addetti al servizio postale, assunti con contratto a termine, hanno cessato la propria attività, per scadenza del contratto di assunzione;

l'ente Poste ha reso noto, nei giorni scorsi, che non sostituirà i lavoratori cessati dal servizio;

tale mancato rimpiazzamento verrà sicuramente ad aumentare la situazione di disagio sia degli attuali dipendenti dell'ente Poste, in relazione all'arretratezza delle strutture e dell'organizzazione aziendale, sia degli utenti del servizio postale, in relazione alla scarsa efficacia ed efficienza del servizio medesimo —:

quali siano le modalità con le quali l'ente Poste intenda garantire la continuità del servizio. (4-12991)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiana, ora società per azioni, ha riferito che la filiale di Cuneo, il 30 settembre 1997 allo scadere dei contratti di lavoro a tempo determinato, ha immediatamente disposto l'assunzione di nuove unità.

In particolare 136 unità sono state assunte, con contratto di sei mesi, attingendo dalla graduatoria di cui all'articolo 9 punto 21 della legge 28/11/1996 n. 608 ed altre 57 unità sono state assunte con contratto a tempo determinato fino al 31/11/1998.

Anche allo stato attuale, la predetta filiale ricorre, per contingenti esigenze, ad assunzioni con contratto a tempo determinato che garantiscono la continuità del servizio postale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CUSCUNÀ. — Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il legale rappresentante della Rsa Conf. Sal Tra-

sporti presso la tangenziale di Napoli ha prodotto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli in data 6 agosto 1997 un rapporto con il quale veniva denunciata l'azienda per aver assunto cinque lavoratori stagionali, tre dei quali imparentati con rappresentanti sindacali della Cgil-Cisl-Uil, al di fuori di ogni norma di legge;

a parte la circostanza — tutta politica — del ruolo effettivo svolto in azienda dai sindacati « gialli », a che punto siano gli accertamenti svolti dalla procura della Repubblica ed eventualmente dall'ispettorato del lavoro e, in particolare, se essi abbiano confermato la illegittimità delle procedure seguite per le assunzioni, in violazione dei diritti maturati da altri disoccupati e con quali conseguenze. (4-12842)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, il Ministero del Lavoro, tramite l'Ufficio competente per territorio, ha comunicato quanto segue.*

La « Tangenziale di Napoli S.p.A. » con sede a Napoli, Via Cinzia, che gestisce in regime di concessione l'autostrada urbana del capoluogo campano, ha effettuato nell'anno 1997 assunzioni a termine di personale addetto all'esazione dei pedaggi avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 8 bis della legge 25.3.1983, n. 79, ovvero dell'articolo 2 del CCNL di categoria. Tale norma contrattuale consente di instaurare rapporti a tempo determinato per fronteggiare le esigenze del servizio che si manifestino in concomitanza di assenze per ferie, nei periodi di giugno-settembre e dicembre-gennaio.

Uno dei lavoratori assunti con contratto a termine — secondo quanto riferito dall'autore dell'esposto menzionato nell'interrogazione — sarebbe legato da vincoli di parentela con un sindacalista della UIL.

Dagli accertamenti effettuati non sono emerse, in ordine alle assunzioni di che trattasi, violazioni alle leggi sociali. Di tutte le assunzioni effettuate è stata data tempestiva comunicazione alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego, in ottemperanza al disposto dell'articolo 9 bis della legge 28.11.96, n. 608.

Ad avviso del Ministero del lavoro, non si possono ravvisare nei fatti segnalati dall'interrogante gli estremi di violazione dell'articolo 15, lett. a) della legge n. 300/1979, non essendo i fatti medesimi riconducibili all'ipotesi, formulata dalla citata norma, di subordinazione dell'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte.

Sempre in relazione alle suddette assunzioni, l'autore dell'esposto sentito da un funzionario del Ministero del lavoro, ha lamentato l'inosservanza dell'articolo 1, comma 4, del C.C.N.L. di categoria, che fa obbligo all'imprenditore di tener conto preliminarmente delle domande di assunzione presentate da congiunti di dipendenti deceduti o che siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per malattia.

Si è venuti a conoscenza, in proposito, di un contenzioso legale in atto tra la società di che trattasi e il figlio di un ex dipendente, di cui era rimasta inevasa la richiesta di assunzione presentata ai sensi della citata norma contrattuale. Detta vertenza si è conclusa, per ora, con una pronuncia della Sezione lavoro del Tribunale di Napoli che ha ritenuto la domanda del lavoratore non accoglibile perché fondata su una clausola contrattuale affetta da nullità, in quanto contraria ai principi dell'ordinamento giuridico riguardanti la materia, desumibili dalla costituzione e dall'articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori.

Gli uffici del Ministero del Lavoro non hanno esperito alcun intervento in merito all'applicazione della citata norma contrattuale, stante la rilevanza meramente civilistica della questione.

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha riferito che l'esposto con il quale si segnalavano i fatti di cui si parla ha dato vita al fascicolo n. 36474/97/45, che è stato archiviato agli atti d'ufficio in considerazione del fatto che la Tangenziale s.p.a. è società privata, come tale dotata di autonomia negoziale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanna Maria Flick.

LUCIANO DUSSIN. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

i lavori per la costruzione della casa di riposo di Castelfranco Veneto sono iniziati nel maggio 1997. La ditta appaltatrice, Edil Appalti spa di Napoli, ha dato il lavoro in sub appalto alla ditta Later Costruzioni srl di Napoli;

gli operai della Later Costruzioni hanno denunciato fin da subito la mancanza del rispetto degli accordi da parte della ditta appaltatrice che doveva consegnare il cantiere finito di sfangamento, con tracciato, già eseguito e la gru montata;

questa situazione ha rallentato di molto la realizzazione dei lavori, basti pensare che tutto il lavoro più pesante per le fondazioni è stato eseguito a mano, in quanto la gru, dopo forti insistenze, è arrivata in cantiere a fine luglio 1997;

il 20 ottobre 1997 la Edil Appalti ha revocato il lavoro alla Later Costruzioni. Gli operai di quest'ultima si sono ritrovati licenziati senza preavviso, e a tutt'oggi non hanno ricevuto gli stipendi dei mesi di settembre e ottobre;

gli ex dipendenti della Later denunciano connivenze tra la ditta appaltatrice e quella sub appaltante;

questa vicenda può essere spiegata in questo modo: la Edil Appalti vince con un notevole ribasso l'appalto in Castelfranco Veneto, poi per «rifarsi» deve trovare qualcuno da sacrificare. Con questi presupposti basta subappaltare ad una ditta «amica» che assume degli operai da pagare parzialmente in nero, che si dimentica di versare qualche rata di contributi previdenziali, per poi licenziare gli operai senza pagare il lavoro fatto nei mesi precedenti;

evidentemente la Edil Appalti non poteva fare questa operazione sulla pelle dei propri operai, pena la loro rivolta e la perdita conseguente delle proprie risorse produttive, doveva trovare altri da sacrificare, e così sembra sia successo;

pur troppo tra queste macchinazioni, le vittime non sono solo gli ex operai della Later Costruzioni, ma vi sono anche le imprese edili e relativi operai del posto che restano senza lavoro perché le loro offerte oneste risulteranno sempre fuori mercato, e alla fine tra le vittime senz'altro più indifese non devono esser dimenticati gli anziani di Castelfranco Veneto e comuni limitrofi, che continueranno ad aspettare la loro casa di riposo per chissà quanto tempo ancora;

se intendano intervenire a tutela degli ex lavoratori della Later Costruzioni di Napoli, rappresentati dal signor Polucci Sabbioni Ciro residente a Vico Equense;

quali iniziative e controlli si intendano attuare per evitare che gli appalti continuino ad essere inficiati da situazioni come quella appena denunciata;

se risultino notizie sull'andamento dei lavori di costruzione della casa di riposo di Castelfranco Veneto, e se saranno rispettati i tempi di consegna. (4-16355)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, dalle indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso, è emerso quanto segue.*

La Società EDILAPPALTI di Napoli è stata assegnataria dell'appalto per la costruzione della Casa di riposo di Castelfranco Veneto (60 posti letto) — a base d'asta — per £. 4.919.600.300.

In data 25.3.1997 la Società chiede ed ottiene dalla Casa di riposo l'autorizzazione a sub appaltare la realizzazione delle opere in cemento armato alla Ditta Later Costruzioni S.r.l., che a sua volta comunica agli istituti competenti l'inizio dei lavori.

In data 21.10.1997 la Ditta Edilappalti, constatato il mancato rispetto delle obbligazioni da parte dell'impresa subappaltatrice, rescinde il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c. c. e, in conseguenza di ciò, la ditta Later Costruzioni procede al licenziamento dei dipendenti.

In pari data, anche ai sensi dell'articolo 15 del C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini, si apre un contenzioso

per il recupero delle spettanze arretrate ed il mancato versamento dei contributi INPS-INAIL-CASSA EDILE, anche per il tramite del Consiglio di Amministrazione della Casa di riposo appaltante, responsabile in solido, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 55/90.

La società Edilappalti, aggiudicatrice dei lavori, rispettivamente in data 5.11.1997 e 19.12.1997, ha provveduto a saldare, in parte, le spettanze dovute dalla Ditta Later Costruzioni s.r.l.

Per quanto riguarda il recupero del residuo credito dei lavoratori (retribuzioni settembre/ottobre 1997, TFR e accantonamento Cassa Edile) è in corso una procedura giudiziale, presso la Pretura di Piana di Sorrento, che si insinua in un contenzioso tra le due Società in questione.

Il giorno 4.5.1998, inoltre, la FILLEA-CGIL di Treviso ha chiesto un intervento della Casa di riposo di Castelfranco Veneto, Committente dei lavori, affinché venga posta in essere ogni azione utile alla risoluzione della vertenza.

Giova far presente, infine, che da parte della Direzione Provinciale del lavoro di Treviso continua l'azione di verifica per gli eventuali provvedimenti sanzionatori di propria competenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziana Treu.

FOTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'8 febbraio 1996 l'amministrazione provinciale di Piacenza inviava ai sindaci dei comuni della provincia stessa e alle comunità montane delle Valli Tidone/Trebbia e Nure/Arda una nota (protocollo n. 8740), redatta dal responsabile del servizio tecnico, per favorire una migliore interpretazione ed applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);

con ordinanza n. 57 (protocollo n. 7170 del 6 ottobre 1995) e n. 11 (protocollo n. 1682 del 4 marzo 1996) il sindaco del comune di Lugagnano Val d'Arda

(Piacenza) — richiamando, tra gli altri, gli articoli 13 e 15 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740 — ordinava a tutti i proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali, vicinali di uso pubblico e strade, in ogni caso, adibite a pubblico passaggio di « provvedere alla pulizia delle cunette di scolo ai lati delle strade sopra citate »;

in data 30 ottobre 1996 il consiglio comunale di Lugagnano Val d'Arda (verbale n. 84) respingeva la mozione presentata dai consiglieri comunali di minoranza, con la quale si invitava il sindaco a « soprassedere alle ordinanze emesse e a non emetterne altre; a provvedere con il personale di vigilanza a vigilare secondo il disposto dell'articolo 15 della legge n. 285/1992 »;

successivamente con ordinanza n. 49 (protocollo n. 8689 dell'8 novembre 1996), parzialmente modificata con ordinanza n. 20 (protocollo n. 3035 del 10 aprile 1997), il sindaco di Lugagnano Val d'Arda — visti gli articoli 23, 31, 32, 33 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 — ordinava ai proprietari o ai conduttori dei fondi e terreni adiacenti le strade comunali e vicinali di « effettuare lo spurgo delle cunette stradali, dei fossi, dei canali, delle tombinature laterali e trasversali... entro venti giorni »;

nel mese di marzo del 1997 il sindaco del comune di Lugagnano comunicava, a numerosi cittadini destinatari delle predette ordinanze e a termini dell'articolo 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo, in quanto gli stessi — a suo giudizio — erano tenuti ad « effettuare lo spurgo delle cunette stradali, dei fossi, dei canali, delle tombinature laterali e trasversali... in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'ordinanza sindacale n. 49 dell'8 novembre 1996 e alle norme del nuovo codice della strada »;

nonostante che — nei termini di legge ed ex articolo 10 lettera b), della legge n. 241/1990, detti cittadini avessero presentato memoria scritta con richiesta d'archiviazione del procedimento, gli stessi ricevevano notifica di illecito amministrativo

per non avere ottemperato alla citata ordinanza sindacale n. 49, e ciò nonostante il fatto che nell'ordinanza sindacale n. 20/1997, che parzialmente modificava l'ordinanza n. 49/1996, il sindaco di Lugagnano avesse riconosciuto che « alcune difficoltà interpretative ne avevano ostacolato l'esecuzione »;

pare evidente come il sindaco di Lugagnano Val d'Arda, nell'emanare le citate ordinanze, abbia interpretato in modo alquanto singolare e discutibile le norme di legge applicabili al caso di specie —:

se i fatti sopra descritti siano noti al Governo e quale ne sia il giudizio, anche in considerazione del contenuto della nota della Prefettura di Piacenza protocollo n. 1893/Gab del 25 settembre 1995;

se non ritenga utile emanare, di concerto con i Ministri competenti per materia, apposita circolare esplicativa che, definitivamente, chiarisca i casi in cui la pulizia, la ripartizione e la manutenzione delle cunette stradali (manufatti che meritano una più compiuta e specifica definizione giuridica) debba essere posta a carico dei proprietari o dei conduttori di terreni adiacenti le strade comunali e vicinali, anche in relazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (4-14675)

RISPOSTA. — *Con l'indicata circolare della prefettura di Piacenza è stata richiamata l'attenzione dei sindaci sulla opportunità di disporre le misure preventive idonee a mantenere in efficienza le opere che garantiscono il regolare deflusso delle acque piovane.*

In base alla normativa dettata dal vigente codice della strada la realizzazione dei lavori di manutenzione delle cunette stradali, dei fossi e dei canali, spetta ai proprietari dei fondi adiacenti alle strade o a coloro che, anche in base ad altro titolo, usufruiscono dei fondi.

Il sindaco di Lugagnano ha sollecitato gli interessati a provvedere allo spurgo delle cunette stradali in seguito ad episodi di allagamenti.

Le difficoltà incontrate hanno soprattutto riguardato l'individuazione dei soggetti tenuti all'esecuzione di tali lavori. Le eventuali violazioni che saranno accertate verranno sanzionate dagli organi competenti.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

FRATTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro per i beni culturali e ambientali con incarico per lo spettacolo e lo sport.* — Per sapere — premesso che:

alla fine dello scorso anno 1997 si sono verificati episodi obiettivamente negativi per l'immagine ed il ruolo dell'Italia come paese in cui si svolgono gare di Coppa del Mondo di sci alpino;

in particolare, con il voto favorevole di delegati italiani, è stato fortemente ridotto, a vantaggio di altri paesi stranieri (anzitutto l'Austria), il numero delle competizioni che si svolgeranno in località italiane per la Coppa del Mondo di sci 1998-1999; tra queste, è stata soppressa la gara di *slalom* sulla pista « 3-tre » di Madonna di Campiglio, proprio nell'anno della sua cinquantesima edizione;

inoltre, il 22 dicembre 1997 è stata annullata la gara di *slalom* di Madonna di Campiglio per ragioni tecniche valutate insindacabilmente dal solo delegato tecnico Fis l'austriaco Hujara, nonostante tali ragioni fossero obiettivamente infondate, come moltissimi e qualificatissimi tecnici hanno osservato;

il presidente della Fisi ha espresso viva protesta per l'accaduto, ed ha preso condivisibili iniziative contro i delegati che avevano concorso alla soppressione di gare italiane dal calendario della Coppa del Mondo 1998-1999;

oltre alle autonome iniziative della Fisi occorre in questa vicenda un impegno forte a livello sovranazionale perché l'immagine dell'Italia sia tutelata e il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino ripristini lo svolgimento di gare in località

storiche per lo sci mondiale, come ad esempio Madonna di Campiglio o Sestriere:

quali iniziative il Governo italiano intenda avviare, presso gli organismi sovranazionali competenti, per tutelare l'immagine del Paese ai fini indicati nella premessa;

se il Coni, di propria iniziativa o su invito del Governo, abbia intrapreso o intenda intraprendere passi ufficiali in tal senso verso gli organismi sportivi internazionali competenti;

quale valutazione ritenga di esprimere, e quali eventuali proposte di modifica, intenda promuovere il Governo in ordine al funzionamento della giuria di gara, che dovrebbe operare collegialmente ma che in realtà affida al solo delegato tecnico Fis (il Sig. Hujara, appunto) un grande e insindacabile potere, per l'esercizio del quale incidono o possono incidere grandi interessi economici. (4-14667)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sentiti il CONI e la Federazione Italiana Sport Invernali, si fa presente quanto segue.*

Si premette che la questione è stata attentamente seguita dal Ministero Vigilante, che ha vivamente interessato i competenti organi sportivi italiani perché si adoperassero presso le apposite sedi internazionali in favore della candidatura di Madonna di Campiglio.

La FIS, venuta a conoscenza che la bozza del calendario di Coppa del Mondo di Sci Alpino — stagione 1998/99 — non teneva conto della sua proposta di mantenere le Gare di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio e al Sestriere, convocava una sessione di Consiglio di Presidenza per una analisi collegiale in relazione alle iniziative da intraprendere al riguardo. Inviava, quindi, alla Federazione Internazionale di Sci (FIS) una nota nella quale venivano fermamente ribadite le proposte di Sestriere e Madonna di Campiglio.

Il Comitato Internazionale Esecutivo Sci Alpino, nella riunione di Salisburgo dell'8 ottobre 1997, approvava la suddetta bozza di

calendario, confermando l'esclusione delle località italiane in questione. A seguito di ciò la FIS, con lettera del 4 novembre 1997, confermava alla FIS la proposta precedentemente presentata evidenziandone, a supporto, gli aspetti tecnico-organizzativi.

Durante la stagione in corso, contatti con gli addetti tecnici della Federazione Internazionale di Sci facevano sperare in un possibile recupero di almeno una delle due gare nella Coppa del Mondo, il cui calendario definitivo sarebbe stato deliberato nel corso del Congresso F.I.S., programmato a Praga.

Purtroppo, nel corso di tale Congresso, tenutosi dal 12 al 23 maggio c.a., dal calendario definitivo della Coppa del Mondo è stata esclusa la gara di Slalom di Madonna di Campiglio, malgrado le insistenze e gli interventi ufficiali dei rappresentanti della FIS, sia a livello di Sotto-Comitato Coppa del Mondo che di Comitato di Sci Alpino.

Le decisioni della FIS sono state comunicate al Comitato Organizzatore di Madonna di Campiglio, presentato al suddetto Congresso di Praga, con il quale la FIS si è tenuta in stretto contatto.

In ordine alla soppressione della gara di Coppa del Mondo « 3 Tre » del 22 dicembre 1997, la Federazione ha confermato che la manifestazione fu annullata esclusivamente per motivi di natura tecnica, in applicazione delle norme previste dal Regolamento Internazionale, dal Responsabile Tecnico Sig. Hujara, nella sua qualità di Giudice Arbitro con facoltà di decisioni anche unilaterali, e responsabile unico della Federazione Internazionale per le gare di Coppa del Mondo maschili.

Il Presidente della FIS, esaminato il problema unitamente ai membri del Consiglio Federale, nel sottolineare che l'impegno della Federazione deve essere volto alla difesa degli interessi degli atleti, dei tecnici e delle stazioni che organizzano gare, ha proposto alla Federazione Internazionale l'inserimento di un tecnico FIS, in aiuto del responsabile sig. Hujara per la visione preventiva delle piste in occasione delle gare di specialità tecniche.

Si precisa, comunque, che nella stessa sede di Praga sono state definite le seguenti

ulteriori manifestazioni di livello mondiale che verranno organizzate da Madonna di Campiglio e Val di Fiemme:

Madonna di Campiglio.

Stagione 1998/1999:

21/12/98 — PT(Parallelo a Squadre). Nell'ambito della Coppa FIS « Vecchie Glorie ». Trattasi di circuito di gare in cui gareggiano gli ex atleti di massimo livello agonistico che ha riscosso enorme successo l'anno passato, con particolare attenzione delle emittenti televisive;

24, 25/01/99 — Coppa del Mondo di Snowboard, PGS e SBX maschili e femminili.

Stagione 2000/2001:

Campionati mondiali snowboard 2001 maschili e femminili.

Val di Fiemme.

Stagione 2002/2003 — Campionati mondiali Sci Nordico 2003.

Per quanto riguarda la votazione non uniforme alle direttive federali dei rappresentanti nominati dalla FIS, la stessa ha precisato che il Consiglio Federale, nella riunione dell'8 novembre 1997, ha posto in discussione tale problema ed ha deliberato di rimuovere il sig. Adams (che aveva votato contro la proposta FIS) dall'incarico di rappresentante FIS presso il Comitato Esecutivo Sci Alpino.

Il sig. Thoeni, in qualità di rappresentante dell'Italia nell'ambito del sottocomitato Coppa del Mondo FIS Sci Alpino, ha votato a favore dell'impostazione tecnica dei calendari di Coppa del Mondo proposta dalla Federazione Internazionale di Sci in quanto tale impostazione è stata accettata all'unanimità dal predetto sottocomitato.

Il Ministro delegato per lo sport:
Valter Veltroni.

GAZZILLI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

da alcuni mesi il recapito della corrispondenza agli abitanti della via Ferrarecce del comune di Caserta viene effettuato non più di una volta alla settimana;

i numerosi reclami verbali e scritti inoltrati alla competente direzione provinciale dell'ente Poste italiane non hanno avuto effetto a causa della asserita carenza di portalettere;

il cennato disservizio potrebbe essere agevolmente eliminato con la temporanea assunzione di personale straordinario, che sinora non sarebbe stata disposta o per divieto normativo o per indisponibilità di bilancio o addirittura per difetto delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi centrali dell'ente;

intanto, gli utenti continuano a subire disagi e danni —:

se sia a conoscenza di quanto sopra;

quali provvedimenti intenda adottare per eliminare con ogni sollecitudine la menzionata disfunzione. (4-15702)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha precisato che la situazione lamentata dalla S.V. on.le, relativamente allo svolgimento dei servizi postali nella zona di via Ferrarecce a Caserta, si riferisce ad un particolare periodo di tempo durante il quale si è registrato, presso l'Agenzia postale che serve la suddetta zona, una imprevedibile concomitanza di un anomalo numero di assenze per malattia con la proclamazione di uno stato di agitazione del personale da parte delle OO.SS. locali.

Per sopperire alle contingenti esigenze del servizio e conseguire il rapido smaltimento delle giacenze l'ente ha disposto una serie di interventi operativi, quali l'erogazione di prestazioni straordinarie e l'adozione di turni supplementari, che hanno consentito di riportare la situazione ai consueti livelli di normale operatività.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni abbiamo assistito, ancora una volta impotenti, alla scoperta dell'ennesimo aberrante episodio di pedofilia culminato nell'assassinio della piccola vittima;

le caratteristiche e le implicazioni di questa devianza sessuale necessitano di una rete di relazioni ed azioni difficilmente estrarre anche in fase di prevenzione;

i recenti avvenimenti sia nel nostro Paese che all'estero non permettono ulteriori indugi —:

se non intenda, alla luce dei fatti, adoperarsi perché sia sollecitamente approvato il disegno di legge contro gli abusi sessuali sui minori, esponendosi anche in prima persona per aumentare eventualmente le pene previste nel medesimo disegno e per valutare l'ipotesi di creare una *task force* investigativa *ad hoc* che si occupi della monitorizzazione del fenomeno sul territorio nazionale e della conseguente prevenzione e repressione, da finanziare con i fondi messi a disposizione dal Governo per il piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza. (4-15181)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Le pene per gli abusi sessuali commessi su minori sono già state notevolmente inasprite dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, la quale ha in particolare previsto la reclusione da sei a dodici anni nel caso di fatto commesso ai danni di persona che ha compiuto i dieci anni, ma non ancora i quattordici; e la reclusione da sette a quattordici anni nel caso di fatto commesso ai danni di persona che non ha ancora compiuto gli anni dieci (nuovo articolo 609 ter c.p.).

È peraltro attualmente all'esame della Commissione speciale in materia di infanzia del Senato, in sede deliberante, il disegno di legge n. 2625, recante « norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di schiavitù », già approvato in sede deliberante dalla II Commissione (giu-

stizia) della Camera dei deputati il 3 luglio 1997, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rizza ed altri (n. 263); Mussolini (1105); Aprea ed altri (2265); Marras e Cicu (2930); Signorini ed altri (2931); Storace (3139).

Al citato disegno di legge risultano abbinare ulteriori iniziative parlamentari — in particolare, i disegni di legge di iniziativa dei Senatori Manieri ed altri (113), recante, « Modifica alle norme penali per la tutela dei minori »; Manconi ed altri (1820), recante « Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori; Mazzuca Poggiolini ed altri (1827), recante « Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori »; Greco ed altri (2018), recante « Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori »; Gasperini ed altri (2098), recante « Norme penali sull'abuso dei minori ».

L'intervento riformatore in discussione prevede l'inserimento, all'interno del codice penale, di nuove fattispecie incriminatrici volte a sanzionare, in primo luogo, i fatti di prostituzione e di pornografia minorile. Il tessuto delle fattispecie, ricalca, in parte, quello della c.d. legge Merlin: viene infatti prevista la reclusione da sei a dodici anni e una consistente multa per coloro che inducono un minore alla prostituzione, ovvero ne favoriscono o ne sfruttano la prostituzione; la fattispecie di pornografia minorile risulta contrassegnata dallo sfruttamento del minore al fine di realizzare attività di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale pornografico.

Le citate cornici edittali possono subire un incremento variabile da un terzo ai due terzi in forza di aggravanti legate, tra l'altro, all'esistenza di particolari relazioni familiari o di supremazia tra colpevole e vittima.

Un rilevante significato assume l'incriminazione dei fatti connessi all'offerta e alla domanda di materiale pornografico avente ad oggetto i minori. Così, vengono sanzionate (con la reclusione da uno a cinque anni e con la pena pecuniaria) le condotte di divulgazione, anche per via telematica, di materiale pornografico raffigurante minori, come pure la distribuzione e la cessione a

titolo oneroso di detto materiale pornografico, nonché la mera detenzione dello stesso.

Nella consapevolezza della dimensione internazionale assunta da questa forma di criminalità, viene introdotta la fattispecie penale di « turismo sessuale », destinata a reprimere le attività di organizzazione di viaggi per la fruizione della prostituzione minorile: la pena, in questi casi, è della reclusione da sei a dodici anni in uno con la multa da trenta a trecento milioni.

Inoltre, si è previsto espressamente che i reati in questione possano essere perseguiti anche se commessi all'estero da cittadino italiano, o da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano, ovvero in danno di un cittadino italiano.

Da ultimo, l'impianto precettistico della proposta di legge prevede la sanzione penale anche per chi compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica (in questa ipotesi, la pena va da sei mesi a tre anni di reclusione; in alternativa, può essere irrogata una pena pecuniaria non inferiore a lire dieci milioni di multa).

La proposta di legge si occupa, infine, dell'attività di recupero delle vittime del reato e degli stessi autori (in quest'ultimo caso, con l'evidente obiettivo di evitare il grave e ricorrente fenomeno della recidiva): a tal fine le somme derivanti dalle multe irrogate e quelle ricavate dalla confisca dei beni entrano a far parte di un fondo destinato alle finalità di recupero ora indicate.

Con riguardo alla legislazione vigente, si sottolinea che i fatti di violenza sessuale in danno di minori risultano sanzionati dalle fattispecie del codice penale poste a tutela della libertà personale: si pensi alla fattispecie di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenni, di corruzione di minorenni e di violenza sessuale di gruppo.

Sembra che le istanze evidenziate nell'atto ispettivo trovino risposte adeguate nell'ambito delle iniziative legislative cui si è fatto cenno.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

GRAMAZIO. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

l'ingegnere Leonardo Corbo è prefetto ispettore generale per la sicurezza del ministero dell'interno;

detto ingegner Corbo, nella seduta del 12 marzo 1997 è stato nominato con delibera del consiglio di amministrazione del teatro dell'opera « responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'ente » per il periodo 15 marzo 1997/14 marzo 1999, con un contratto di natura strettamente professionale e un compenso di 60.000.000 (sessanta milioni) annui onnicomprensivi;

detto incarico è stato affidato in applicazione del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 —:

come si sia potuto procedere a tale nomina di persona non « dipendente del teatro dell'opera » in contrasto con l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, trattandosi di azienda con oltre duecento dipendenti;

come si sia proceduto a tale nomina visto che l'insufficiente numero di addetti alla base della motivazione per l'affidamento dell'incarico non rientra tra le cause previste dal decreto per il ricorso a consulenti esterni e, in ogni caso, non è stato rispettato il comma 6 di detto articolo sulla consultazione con i rappresentanti per la sicurezza delle organizzazioni sindacali;

come sia stato possibile affidare tale incarico a persona, come l'ingegner Corbo, dipendente statale e comunque specializzato in prevenzione incendi ma privo di titoli relativi alla prevenzione infortuni e per la sicurezza del lavoro;

chi controlli, in osservanza della circolare ministeriale 19 luglio 1997 e della legge n. 662 del 1996 « lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità » articolo 1, commi 56/65, la presenza in servizio dell'ingegner Corbo in relazione ai suoi impegni esterni che esulano dalla normale attività istituzionale derivante dal suo incarico ministeriale;

come sia stato possibile che il ministero dell'interno abbia potuto procedere ad autorizzare incarichi esterni ai compiti di istituto, molteplici, variegati e retribuiti, che interferiscono con la normale attività, retribuita dallo Stato, del Prefetto ispettore generale per la sicurezza ingegner Leonardo Corbo. (4-12366)

RISPOSTA — *L'autorizzazione al Prefetto Corbo a svolgere attività di collaborazione con la Sovrintendenza del Teatro dell'opera di Roma è stata concessa in conformità delle vigenti disposizioni di legge, che disciplinano l'esercizio di attività esterne e la valutazione della loro compatibilità.*

Nel caso, prospettato dalla S.V., le funzioni di Ispettore Generale di Amministrazione, in atto svolte dal funzionario, risultano compatibili con l'attività di collaborazione richiesta dal Teatro dell'opera di Roma.

Quanto agli altri rilievi, si tratta di questioni estranee alle responsabilità di questo Ministero, che nella materia non dispone — ovviamente — di alcuna funzione di vigilanza, indirizzo o controllo.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

IACOBELLIS, AMORUSO, MARENGO e GISSI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

a seguito della duplice applicazione, rispettivamente presso il ministero di grazia e giustizia ed il ministero delle finanze, dei sostituti Di Donato e Montedoro e del contemporaneo trasferimento ad altra sede dei sostituti Catalani e Giancaspro, la procura della Repubblica di Trani, che ha giurisdizione su ben undici comuni della provincia, tutti ad alta densità criminale, si troverà a breve nella difficilissima condizione di dover operare con un solo sostituto, nella gestione di una mole impressionante di procedimenti penali (nell'ottobre del 1997 erano già iscritte a mod. 21 ben 2489 notizie di reato);

che la contemporanea applicazione dei due sostituti presso il ministero, oltre

che ingiustificata, scandalosa ed esiziale per il buon funzionamento dell'ufficio, si pone in controtendenza rispetto alla volontà politica, più volte espressa dal Governo e dal Parlamento, di ridurre, sino ad azzerarlo, il numero delle toghe con compiti ministeriali —:

se non intendano, nell'interesse della collettività e per il buon funzionamento della giustizia in Trani:

a) revocare i provvedimenti di applicazione presso i ministeri dei due sostituti;

b) far sì che con procedimento straordinario siano accelerati i tempi di assegnazione dei due magistrati in sostituzione dei trasferiti, Catalani e Giancaspro. (4-16833)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il trattamento ed il collocamento fuori ruolo di diversi magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Trani è avvenuto a seguito di iniziative distinte, succedutesi nel tempo e tra loro non connesse.

Il collocamento fuori ruolo è stato deliberato dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ha peraltro restrittivamente regolamentato la materia.

Il successivo trasferimento di altri magistrati è avvenuto nell'ambito delle rituali periodiche procedure concorsuali.

Il concorrere delle vicende personali in questione ha determinato una situazione pregiudizievole. Tuttavia le difficoltà segnalate sembra siano in buona misura ovviate con l'assunzione in servizio di un magistrato trasferito da altro ufficio, con l'applicazione di altro magistrato e con la proroga di uno dei trasferimenti deliberati.

Il Ministero di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

non è tollerabile che Palermo, capoluogo della Sicilia, non debba avere un

civile servizio postale, e, cosa grave, il fatto non interessa il governo nazionale;

il *Giornale di Sicilia* di lunedì 6 aprile, dopo mesi e mesi di denunce sulla tragica situazione, scrive: « Tonnellate di posta da smaltire e gli impiegati lavorano tra i topi » ed ancora: « negli uffici delle poste centrali in via Roma hanno fatto visita i topi. Sono ancora enormi le montagne di stampe e di altra corrispondenza accatastate nelle quattro sale portalettere, Cp in via Roma, Ad alla stazione centrale, Ausonia e Sperrone. In base agli ultimi rilevamenti — prosegue il giornale — in via Roma aspettano di essere consegnate sessanta tonnellate di posta, altrettante in via Ausonia, mentre la situazione è ancora peggiore alla sala portalettere Ad, dove sono settanta le tonnellate da recapitare —:

se ritengano giusto che a Palermo da molti mesi è paralizzato il servizio postale;

se ritengano democratico non dare risposta alle interrogazioni dei parlamentari su questo scottante problema;

se ritengano che l'Italia è vicina ai paesi civili d'Europa, ove un fatto del genere non si sarebbe mai verificato, perché nel giro di qualche ora, sarebbero stati destituiti tutti i dirigenti a cominciare dai responsabili nazionali dell'ente poste, presidente, amministratore, direttore generale e vari graduati;

se quanto accade a Palermo ritengono sia riscontrabile nei Paesi in via di sviluppo o nelle tribù;

come mai il presidente, l'amministratore delegato, il direttore generale di questo ente, che prendono ogni mese stipendi da capogiro, non abbiano avvertito il pudore di recarsi a Palermo, unitamente ai vertici del ministero per vedere quale è la situazione e porvi rimedio;

se il Governo non ritenga scandaloso tutto ciò, se non ritenga che il suo non intervento sia di una gravità enorme, quando nemmeno nelle colonie avveniva tutto questo, ma Palermo e la Sicilia non

interessano questo Governo, che si lava le mani, fa finta di non sapere;

se i governanti non avvertano un senso di vergogna per avere lasciato che la situazione precipitasse in tal modo, non cogliendo i suggerimenti e le denunce che venivano fatte dai parlamentari;

con quale spirito questo Governo possa parlare di unità del Paese, di libertà di democrazia, quando si lascia che in una parte del Paese un importante servizio non funzioni e venga paralizzato per mesi e mesi;

fino a quando debba durare questa sconcertante situazione, che dimostra la pigrizia del Governo e la sua totale incapacità a dare soluzione ai problemi;

se non si ritiene subito di inviare a Palermo una squadra di 500-1000 addetti postali per affrontare l'emergenza.

(4-16743)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacare l'operato della suddetta società per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, è competenza specifica del consiglio di amministrazione.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'on.le interrogante — ha comunicato che le carenze lamentate in particolare nel settore della distribuzione della corrispondenza sono riconducibili non a motivi strutturali ma, piuttosto, ad aspetti gestionali della sede di Palermo, per superare i quali la suddetta società è intervenuta con una costante e puntuale serie di richiami, sollecitazioni ed incontri con la dirigenza locale, mirati a produrre i necessari e non più procrastinabili miglioramenti.

Attesa, tuttavia, la mancanza di risposte operative soddisfacenti, con ordine di servizio del 7 maggio 1998 la ripetuta società ha disposto un ampio avvicendamento di dirigenti al vertice della sede in parola che ha riguardato in particolare i servizi postali.

Da tali provvedimenti la società ha dichiarato di attendere risultati visibili in termini di efficienza entro tempi ragionevolmente brevi in modo da eliminare almeno in gran parte i motivi di preoccupazione che sono all'origine del presente atto parlamentare.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MALAVENDA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

L'Ente Poste consente che alla direzione dell'agenzia di base di San Giuliano Milanese sia preposto il signor Montibello Giuseppe, quadro di primo livello;

lo stesso signor Montibello Giuseppe, già nei primi anni '80 (1983, se non andiamo errati) si segnalava per i fastidi e gli enormi disagi fatti patire a una lavoratrice, giunti al punto che lo stesso si permetteva di perseguirla anche presso l'ufficio in cui la lavoratrice stessa si era fatta trasferire per sottrarsi alle molestie e alle insistenze del medesimo;

risultano a carico dello stesso, dai Bollettini dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni n. 7/1994 e n. 10-11/1994: — una sospensione dalla qualifica per la durata di mesi diciotto con effetto dal 10 novembre 1993, perché responsabile di uso dell'impiego ai fini di interessi personali, grave negligenza in servizio, inosservanza dei doveri d'ufficio, contegno scorretto verso i colleghi, comportamento non conforme al decoro delle funzioni;

una sospensione cautelare dal servizio, con concessione dell'assegno alimentare, con effetto dal 1° settembre 1992, a seguito della interdizione dai pubblici uffici perché gravemente indiziato del reato di peculato e del reato continuato ed aggravato di libidine violenta;

una sospensione cautelare dal servizio, con effetto dal 21 luglio 1992, con concessione dell'assegno alimentare, a seguito della interdizione dai pubblici uffici, perché gravemente indiziato del reato di

peculato e del reato continuato ed aggravato di libidine violenta;

anche in epoca recente, nel corso del 1997, lo stesso ha continuato, presso l'ufficio di San Giuliano Milanese che oggi dirige a vendere agli utenti i nuovi tariffari, editi e stampati da privati, curando di prendere per sé una percentuale del ricavato;

a vendere ai lavoratori dell'ufficio le tessere per le macchinette erogatrici del caffè a lire 6.000 anziché 5.000, salvo — una volta scoperto — dichiarare che le 1.000 lire eccedenti servivano per una fantomatica cena e che era pronto a restituirle a chi ne avesse fatto richiesta;

continuano i suoi atti di molestia nei confronti di alcune lavoratrici di San Giuliano, le più deboli oltretutto da un punto di vista contrattuale, in quanto assunte con contratto di formazione lavoro o a tempo determinato —:

quali misure intenda prendere nei confronti del signor Montibello Giuseppe e, in particolare, se non convenga sulla necessità di disporre che il signor Montibello sia allontanato subito dall'Agenzia di San Giuliano Milanese, e venga immediatamente esonerato da qualsiasi ruolo di dirigenza; inoltre, che al signor Montibello non sia più data la possibilità di essere a contatto con lavoratori e, soprattutto, con lavoratrici inquadrare in ruoli subalterni a quello da lui stesso ricoperto. (4-12955)

RISPOSTA. — *Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha riferito che le indagini ispettive effettuate hanno confermato l'irregolare tenuta delle scritture contabili da parte del sig. Montibello Giuseppe in qualità di direttore dell'agenzia postale di San Giuliano Milanese oltre all'inosservanza dei doveri di servizio e ad un comportamento scorretto nei confronti del personale.*

Per tali motivi il predetto dipendente, con effetto dal 3 ottobre 1997, è stato trasferito presso l'agenzia di Milano 67 e nei suoi confronti è stata disposta la sanzione

della sospensione dal servizio e dallo stipendio per 10 giorni.

La società ha precisato, infine, che il predetto dipendente risulta attualmente in pensione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MALAVENDA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 5 febbraio 1998 sono state effettuate nei confronti di una decina di aziende tessili ubicate nel comune di Avetrana, provincia di Taranto, altrettante ispezioni programmate e dirette ed eseguite dall'ispettorato del lavoro;

gli organi di stampa locali e nazionali (apparentemente) hanno attribuito tali ispezioni ai carabinieri e hanno riportato dati non veritieri circa l'esito dei sopralluoghi (10 aziende chiuse, 105 lavoratori irregolari, numerosi minori occupati in condizioni di sfruttamento tali da essere definiti «piccoli schiavi», ragazzi in lacrime o che cercavano di fuggire, quantificazioni in circa mezzo miliardo delle sanzioni e dei contributi evasi) dati in contrasto con quelli forniti dall'ispettorato (risulta una azienda chiusa per mancanza dei requisiti di legge del locale dove avvengono le lavorazioni, un solo minore degli anni 14, verifica in corso della regolarità dei rapporti di lavoro e degli adempimenti contributivi e quindi con importi per sanzioni e contributi ancora da quantificare, nessun minore in lacrime o nascosto) —:

se i Ministri interrogati intendano chiarire quale sia stato l'organo che ha effettuato le ispezioni e l'esatta portata dell'operazione, sia sotto il profilo dell'entità del lavoro minorile che della tutela in generale dei lavoratori occupati; quali e quanti laboratori siano stati chiusi;

quali provvedimenti intendano adottare nei confronti di chi, fornendo, come sembra, notizie esagerate e false, ha inteso

strumentalizzare la condizione dei lavoratori ad uso e consumo probabilmente dell'immagine e ruolo dell'Arma dei carabinieri, di contro ad un'intervento continuo e approfondito che solo l'ispettorato del lavoro — organo preposto — può garantire;

se la recente istituzione, del «Nucleo carabinieri del lavoro» nelle direzioni lavoro, con conseguente ampliamento degli organici dell'Arma, (mentre contemporaneamente le esigenze più volte dichiarate di più personale ispettivo e più mezzi dell'ispettorato non vengono attese), sia volta a perseguire una linea di autonomia, monopolio e prevaricazione dei carabinieri nelle ispezioni, deprimendo il ruolo di tutela quotidiano dell'ispettorato del lavoro. (4-15611)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente, in via preliminare, che l'utilizzo ai militari dell'Arma dei Carabinieri per coadiuvare l'azione di vigilanza svolta dagli Ispettorati del Lavoro risale al lontano 1937.*

Da allora la collaborazione è sempre stata proficua ed efficace.

Il nuovo assetto funzionale organizzativo delle Direzioni Provinciali del Lavoro, l'evoluzione legislativa e la trasformazione della politica occupazionale, dettata dalle mutate condizioni sociali, hanno richiesto anche il potenziamento del contingente dei militari assegnati presso gli Uffici periferici.

Ciò anche in considerazione dell'esigenza di contrastare in modo efficace fenomeni di rilevante allarme sociale, concernenti in modo particolare forme di abuso, di sfruttamento, di particolare negatività e pericolosità sociale.

La collaborazione tra i militari dell'Arma dei Carabinieri e gli ispettori del lavoro, dunque, non solo non «deprime il ruolo di tutela quotidiano dell'ispettorato», ma si distingue per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e l'efficacia dei risultati, anche in considerazione del fatto che i ruoli sono chiari e distinti.

Premesso ciò, per quanto riguarda l'intervento svolto nel comune di Avetrana (TA), si fa presente quanto segue.

Il giorno 29.1.1998, presso la Direzione provinciale del lavoro di Taranto, è stata tenuta una riunione straordinaria della Commissione per la programmazione dell'attività di vigilanza dedicata alle problematiche inerenti lo sfruttamento del lavoro minorile nella provincia di Taranto.

Per l'occasione la Commissione fu allargata ai rappresentanti della Procura della Repubblica del Tribunale dei minori, della Prefettura e del Provveditorato agli Studi.

Dalle esperienze di ciascuna delle istituzioni presenti nonché delle OO.SS. è emerso che il fenomeno del lavoro minorile non era particolarmente rilevante nella provincia jonica; ma, poiché le parti sociali auspicavano, comunque, un'attenta verifica delle Situazioni sul territorio, il Dirigente della Direzione Provinciale del lavoro locale ha assunto l'impegno di attuare una incisiva azione di controllo.

In seguito a segnalazioni riguardanti l'esistenza nel Comune di Avetrana di numerosi laboratori di confezione conto terzi di corsetteria e calzetteria che, probabilmente, non operavano in condizioni di perfetta regolarità, il giorno 5 febbraio u.s. un'apposita « task force » composta dai Carabinieri del Nucleo Ispettivo del lavoro e dal personale del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del lavoro di Taranto, ha effettuato una serie di controlli presso laboratori tessili del Comune suddetto, in collaborazione con la stazione locale dei Carabinieri.

Durante l'ispezione sono stati individuati e generalizzati n. 105 lavoratori, dei quali circa la metà adolescenti e quindi in età di avviamento al lavoro, e solo un minore degli anni 14.

Un laboratorio è stato chiuso perché ubicato in un locale seminterrato, sia pure di nuova costruzione, non rispondente ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza perché avente altezza massima pari a 2,40 metri.

In altri 3 laboratori è stata ordinata la sospensione dell'attività in conseguenza di rilevanti irregolarità riscontrate in materia di sicurezza del lavoro.

Sono state accertate numerose inosservanze inerenti le norme a tutela del lavoro

dei fanciulli e degli adolescenti (visita medica preventiva, esecuzione di prestazioni lavorative eccedenti l'orario legale) nonché violazioni alle norme sul collocamento, dell'orario di lavoro in genere, di legislazione sociale e previdenziale.

Tutti i provvedimenti sono stati adottati dai funzionari del Servizio ispezione del lavoro della D.P.L.

Si fa presente, infine, che i risultati di tale intervento ispettivo sono stati immediatamente resi noti dall'Ufficio Stampa del Gabinetto di questo Ministero, attraverso un comunicato stampa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MANZIONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

su molti organi di informazione ed in particolare su il *Mattino* di Salerno e su *Cronache del Mezzogiorno* del 2 ottobre 1997 è stata riportata la notizia secondo la quale il signor Giuseppe Langone, presidente provinciale dell'unione consumatori ed utenti, ha denunciato che la Castalia, società che gestisce parte dell'acquedotto comunale di Salerno, avrebbe « assunto facilmente », per chiamata diretta, quindici giovani unità;

tali « facili assunzioni », che sarebbero state peraltro effettuate senza regolare avviso pubblico, pongono forti dubbi, atteso che la concessione comunale è scaduta;

sembirebbe che, con insolita e sospetta coincidenza temporale, il consiglio comunale, nei giorni scorsi, abbia deliberato la costituzione di una società mista con la Castalia, nonostante la stessa abbia accumulato un debito con l'amministrazione comunale stimato in alcuni miliardi;

sembirebbe altresì che il comune di Salerno stia per accollarsi un mutuo di centoquaranta miliardi, a spese dei cittadini, per il rifacimento della rete idrica,

pur essendo la Castalia obbligata a riconsegnare la rete idrica in perfetto stato —

se risponda al vero la situazione denunciata dall'unione consumatori ed utenti e per quali motivi si siano determinate queste « facili assunzioni »;

se le assunzioni risultino legittime e quali siano le motivazioni che hanno indotto la Castalia a non rendere pubblico l'avviso;

quali opportune ed urgenti iniziative si intendano adottare in proposito per accertare l'eventuale violazione delle norme sul collocamento e come intendano perseguire eventuali responsabilità. (4-17881)

RISPOSTA. — *In relazione alla vicenda segnalata, il Ministero ha immediatamente interessato la competente Direzione Provinciale di Salerno. I risultati delle indagini hanno evidenziato che la società Castalia s.p.a., costituita il 31.10.91, con sede legale in Roma, si occupa della gestione di opere infrastrutturali, impianti e sistemi per la captazione, raccolta, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi diversi. In particolare, la predetta società gestisce parte dell'acquedotto comunale di Salerno.*

Per quanto interessa in questa sede, l'ufficio ispettivo ha reso noto, in via preliminare, che l'articolo 3 del c.c.n.l. dell'8.7.96, relativo al settore produttivo dell'azienda che ci occupa, testualmente recita: « nelle assunzioni sarà tenuto particolarmente conto, quale titolo preferenziale, a parità di altre condizioni, delle domande dei figli di dipendenti deceduti in servizio, in quiescenza per limiti di età o invalidi permanenti che abbiano i requisiti di idoneità richiesti ».

Pertanto, a fronte delle dimissioni presentate da 17 dipendenti, di cui 5 impiegati e 12 operai, la « Castalia » ha provveduto all'assunzione dei figli degli stessi con chiamata diretta. È appena il caso di ricordare, infatti, che la normativa vigente prevede tale modalità di assunzione per le aziende aventi natura privatistica.

Peraltro, si sottolinea che le indagini effettuate dall'ufficio periferico hanno evi-

denziato l'inosservanza, da parte della società, delle disposizioni di cui all'articolo 25, 1° comma, della legge 223/91. La norma fa obbligo alle aziende che occupano più di dieci dipendenti di riservare, in caso di assunzioni, il 12% delle stesse ai lavoratori appartenenti alle c.d. « fasce deboli ». Tale violazione è stata debitamente sanzionata dal servizio ispettivo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MARENGO e IACOBELLIS. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

in data 25 febbraio 1993, la Birra Peroni spa, stabilimento di Bari, con accordo sindacale per la riorganizzazione e la ristrutturazione produttiva e commerciale pose in cassa integrazione guadagni straordinaria 114 unità lavorative, per la durata di 24 mesi, a partire dall'8 marzo 1993;

tale riorganizzazione prevedeva un investimento finanziario aziendale di 29 miliardi di lire;

risulta che nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria si procedette al trasferimento di alcune unità dallo stabilimento di Taranto in quello di Bari e che, in violazione del suddetto accordo, la Birra Peroni spa, nel luglio 1994 collocò in cassa integrazione guadagni straordinaria ulteriore personale in eccedenza rispetto al numero originario di 114;

sempre in violazione all'accordo del 25 febbraio 1993, nel punto in cui prevede che « saranno esaminate possibili soluzioni di utilizzo di talune unità », il giorno 11 agosto 1994, con il consiglio di fabbrica, la direzione della Birra Peroni spa sottoscrisse un ulteriore accordo per la produzione, prevedendo turni e straordinari per un periodo limitato;

in data 16 novembre 1994, l'azienda notificò il licenziamento di 47 unità produttive con convocazione delle organizza-

zioni sindacali presso l'associazione degli industriali di Bari, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991;

in tale sede non fu raggiunto alcun accordo, tanto da rendere necessario riconvocare le organizzazioni sindacali presso l'ufficio provinciale del lavoro il 22 dicembre 1994;

in tale sede fu contestato: che nel programma aziendale, secondo i dati forniti dalla Birra Peroni spa, vi fosse un finanziamento indiretto da parte dello Stato, in quanto tra la previsione e il consuntivo dell'investimento, vi era una differenza di 8 miliardi, pari all'ammontare del risparmio relativo alle competenze dei lavoratori messi in cassa integrazione guadagni straordinaria; la scelta dei dipendenti da licenziare pari a quelli posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, sia come numero che come nominativi; la mancata messa in mobilità lunga di alcuni dipendenti allora inseriti nella produzione e che avevano tutti i requisiti di legge, a discapito di unità in cassa integrazione —:

se ritengano regolare la procedura attuata dall'azienda Birra Peroni spa con l'avallo dell'ufficio provinciale del lavoro;

se sia stata mai fatta indagine dell'ispettorato del lavoro in merito alle dichiarazioni poste a verbale e quali determinazioni, in relazione all'accettazione della richiesta di mobilità, intendano prendere i Ministri interrogati, atteso l'eventuale sperpero di danaro pubblico per il finanziamento della mobilità presso la Birra Peroni spa e il danno ai lavoratori che difficilmente troveranno sistemazione in una regione con un alto tasso di disoccupazione;

se siano a conoscenza del fatto che sono state presentate circostanziate denunce contro gli uffici dell'ispettorato provinciale e regionale del lavoro per presunte omissioni comportamentali a favore della Birra Peroni spa. (4-12968)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si riferisce quanto comu-

nicato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Bari e dalla Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale.

L'azienda Birra Peroni Industriale S.p.A., a conclusione di un processo di ristrutturazione e riorganizzazione di 24 mesi (marzo 1993 - marzo 1995) concordato presso il Ministero del Lavoro il 19.3.1993 avviò, in data 15.11.1994, una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 per riduzione di personale nei confronti di 47 unità.

A seguito di esito negativo della consultazione sindacale, l'Ufficio convocò le parti per l'esame ex articolo 4 della citata legge.

Il 22.12.1994 fu sottoscritto, al termine di una lunga trattativa un verbale di accordo con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, che prevedeva la messa in mobilità di un numero massimo di 47 unità, dando priorità ai lavoratori in CIGS in possesso dei requisiti per la mobilità lunga.

L'accordo, infine, prevedeva la possibilità di trasferimento di tre unità presso lo stabilimento di Padova (per le quali, su dichiarazione dell'azienda, non sono state avviate procedure di mobilità).

Con altro verbale di accordo, l'azienda si impegnava a corrispondere, a transazione e saldo di qualsiasi diritto derivante dal cessato rapporto, un bonus di importo differenziato in base all'età.

Con la CISNAL non fu possibile raggiungere alcuna intesa. Alla data del 30.12.1994 risultavano posti in mobilità n. 32 lavoratori, in possesso dei requisiti per la mobilità lunga che avevano sottoscritto verbale di conciliazione in sede sindacale; analoga sottoscrizione fu fatta da 7 dei 13 lavoratori licenziati il 28.2.1995 (per un totale di 45 unità poste in mobilità).

In data 22.9.1995 l'azienda e la CISNAL sottoscrissero verbale di accordo che recepiva le stesse soluzioni concordate il 22.12.1994 con le altre organizzazioni sindacali.

Nel mese successivo altri cinque lavoratori sottoscrissero verbale di conciliazione. (per cui su un totale di 45 licenziamenti si sono avute 42 conciliazioni).

Successivamente, due di questi ultimi cinque dipendenti impugnarono giudizial-

mente (nel novembre 1995) la conciliazione; il 20.2.1997 il Pretore di Bari rigettò il ricorso.

Per quanto riguarda le irregolarità segnalate dall'interrogante, non risultano denunce dirette all'ex Ispettorato Regionale del Lavoro, riguardanti eventuali comportamenti di favore nei confronti della Birra Peroni S.p.A.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MENIA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali, con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

la « 3 Tre », gara sciistica di Madonna di Campiglio da tempo divenuta una classica e unica competizione valida per la coppa del mondo disputata in Trentino, è stata cancellata dal calendario delle gare di coppa a partire dal 1998 dalla Commissione tecnica della federazione internazionale sci;

la questione, oltre che sportiva e di interesse economico per la provincia di Trento, è anche di interesse nazionale, considerato che la scelta della Commissione tecnica della Fis (che a Salisburgo ha approvato i criteri per la formazione dei calendari della coppa del mondo per la stagione 1998-99) escludente le gare italiane del Sestriere e di Madonna di Campiglio favorisce le altre nazioni dell'arco alpino, in particolare l'Austria (che avrà 14 gare di coppa del mondo contro le 7 dell'Italia). I rappresentanti italiani nell'organismo tecnico della Fis (Demetz, Thoeni e Adams, altoatesini di lingua tedesca) hanno acconsentito alla cancellazione delle gare italiane nonostante avessero mandato contrario;

per quanto riguarda la gara trentina (la « 3 Tre ») è da rilevare che gli adeguamenti richiesti dalla nuova filosofia del circo bianco approvata a Salisburgo (concentrazione delle diverse specialità — slalom speciale, slalom gigante e discesa libera — in un unico comprensorio sciistico) sono in corso di attuazione tecnica;

l'interrogante ritiene doveroso promuovere gli opportuni passi per giungere al ripristino della gara in oggetto, evitando le ovvie conseguenze negative per l'immagine dello sport sciistico italiano, per la promozione turistica nazionale e del Trentino in particolare, anche sollecitando la provincia di Trento affinché garantisca il sostegno economico all'adeguamento delle strutture; interventi andrebbero compiuti presso le federazioni sciistiche nazionali (Fis e Fisi) perché sostengano nel dovuto modo esigenze e opportunità di rilievo evidentemente non solo sportivo —:

se non ritenga che, da parte della federazione italiana sci, non vi sia stata in questa vicenda il dovuto impegno nel perseguimento degli interessi generali che essa è chiamata istituzionalmente a perseguire, quale organo del CONI. (4-13383)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione. in oggetto, sentiti il CONI e la Federazione Italiana Sport Invernali, si fa presente quanto segue. Si premette che la questione è stata attentamente seguita dal Ministero Vigilante, che ha vivamente interessato i competenti organi sportivi italiani perché si adoperassero presso le apposite sedi internazionali in favore della candidatura di Madonna di Campiglio. La FIS, venuta a conoscenza che la bozza del calendario di Coppa del Mondo di Sci Alpino — stagione 1998/99 — non teneva conto della sua proposta di mantenere le Gare di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio e al Sestriere, convocava una sessione di Consiglio di Presidenza per una analisi collegiale in relazione alle iniziative da intraprendere al riguardo. Inviava, quindi, alla Federazione Internazionale di Sci (FIS) una nota nella quale venivano fermamente ribadite le proposte di Sestriere e Madonna di Campiglio.*

Il Comitato Internazionale Esecutivo Sci Alpino, nella riunione di Salisburgo dell'8 ottobre 1997, approvava la suddetta bozza di calendario, confermando l'esclusione delle località italiane in questione. A seguito di ciò la FIS, con lettera del 4 novembre 1997, confermava alla FIS la proposta preceden-

temente presentata evidenziandone, a supporto, gli aspetti tecnico-organizzativi.

Durante la stagione in corso, contatti con gli addetti tecnici della Federazione Internazionale di Sci facevano sperare in un possibile recupero di almeno una delle due gare nella Coppa del Mondo, il cui calendario definitivo sarebbe stato deliberato nel corso del Congresso F.I.S., programmato a Praga.

Purtroppo, nel corso di tale Congresso, tenutosi dal 12 al 23 maggio c.a., dal calendario definitivo della Coppa del Mondo è stata esclusa la gara di Slalom di Madonna di Campiglio, malgrado le insistenze e gli interventi ufficiali dei rappresentanti della FIS, sia a livello di Sotto-Comitato Coppa del Mondo che di Comitato di Sci Alpino.

Le decisioni della FIS sono state comunicate al Comitato Organizzatore di Madonna di Campiglio, presentato al suddetto Congresso di Praga, con il quale la FIS si è tenuta in stretto contatto.

In ordine alla soppressione della gara di Coppa del Mondo «3 Tre» del 22 dicembre 1997, la Federazione ha confermato che la manifestazione fu annullata esclusivamente per motivi di natura tecnica, in applicazione delle norme previste dal Regolamento Internazionale, dal Responsabile Tecnico Sig. Hujara, nella sua qualità di Giudice Arbitro con facoltà di decisioni anche unilaterali, e responsabile unico della Federazione Internazionale per le gare di Coppa del Mondo maschili.

Il Presidente della FIS, esaminato il problema unitamente ai membri del Consiglio Federale, nel sottolineare che l'impegno della Federazione deve essere volto alla difesa degli interessi degli atleti, dei tecnici e delle stazioni che organizzano gare, ha proposto alla Federazione Internazionale l'inserimento di un tecnico FIS, in aiuto del responsabile sig. Hujara per la visione preventiva delle piste in occasione delle gare di specialità tecniche.

Si precisa, comunque, che nella stessa sede di Praga sono state definite le seguenti ulteriori manifestazioni di livello mondiale che verranno organizzate da Madonna di Campiglio e Val di Fiemme:

Madonna di Campiglio.

Stagione 1998/1999:

21/12/98 — PT(Parallelo a Squadre). Nell'ambito della Coppa FIS «Vecchie Glorie». Trattasi di circuito di gare in cui gareggiano gli ex atleti di massimo livello agonistico che ha riscosso enorme successo l'anno passato, con particolare attenzione delle emittenti televisive;

24, 25/01/99 — Coppa del Mondo di Snowboard, PGS e SBX maschili e femminili.

Stagione 2000/2001:

Campionati mondiali snowboard 2001 maschili e femminili.

Val di Fiemme.

Stagione 2002/2003 — Campionati mondiali Sci Nordico 2003.

Per quanto riguarda la votazione non uniforme alle direttive federali dei rappresentanti nominati dalla FIS, la stessa ha precisato che il Consiglio Federale, nella riunione dell'8 novembre 1997, ha posto in discussione tale problema ed ha deliberato di rimuovere il sig. Adams (che aveva votato contro la proposta FIS) dall'incarico di rappresentante FIS presso il Comitato Esecutivo Sci Alpino.

Il sig. Thoeni, in qualità di rappresentante dell'Italia nell'ambito del sottocomitato Coppa del Mondo FIS Sci Alpino, ha votato a favore dell'impostazione tecnica dei calendari di Coppa del Mondo proposta dalla Federazione Internazionale di Sci quanto tale impostazione è stata accettata all'unanimità dal predetto sottocomitato.

Il Ministro delegato per lo Sport:
Valter Veltroni.

MENIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

ai fini dell'iscrizione all'ordine dei giornalisti, i «professionisti» pensionati versano annualmente una quota ridotta di lire 65 mila a fronte delle lire 130 mila versate dai «pubblicisti» pensionati;

è evidente l'ingiustizia di questa disparità di trattamento, riconosciuta anche dal consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti che, con delibera del 25 novembre 1996, ha chiesto la modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, che stabilisce la riduzione delle quote di iscrizione all'albo solo in favore dei giornalisti professionisti pensionati;

tale delibera è stata sollecitamente inviata al Ministro di grazia e giustizia —

se non ritengano opportuno sollecitare il Consiglio di Stato a rendere il prescritto parere, indispensabile per l'emanazione del decreto di modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965 nel senso proposto dal consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. (4-13905)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che gli uffici ministeriali hanno elaborato uno schema di decreto concernente la modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/65 (regolamento per l'esecuzione della L. n. 69/63 recante l'ordinamento della professione di giornalista) che stabilisce la riduzione delle quote di iscrizione all'albo in favore dei giornalisti professionisti pensionati.*

L'iter di tale ipotesi d'intervento normativo è in stato avanzato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MESSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

il Sottosegretario ai lavori pubblici, Antonio Bargone, nel corso di un convegno organizzato dal gruppo consiliare regionale del Pds a Torino, ha addebitato all'Anas presunte « inefficienze »;

le stesse (*Italia Oggi*, 14 marzo 1998, permangono « anche dopo la trasformazione da azienda di Stato ad ente economico »;

l'ente per le strade, sempre a detta del Sottosegretario, è sull'orlo del « collasso della capacità operativa » e paralizzato da « conflitti di potere interni »;

con il decentramento di alcune competenze stradali alle regioni si rischia di esautorare lo Stato dai suoi poteri d'indirizzo e controllo sulle opere infrastrutturali d'interesse nazionale —

quali siano le « inefficienze » cui si riferisce il Sottosegretario;

a quali « conflitti di potere interni » si riferisca il Sottosegretario e perché lui stesso non abbia provveduto a denunciare gli stessi nelle sedi parlamentari competenti;

a quale « collasso operativo » il Sottosegretario si riferisca visto che l'Anas si è dimostrata uno dei maggiori enti appaltanti del paese;

quale possa essere l'assetto futuro, istituzionale ed operativo, dell'Anas rispetto alle ipotesi di federalismo stradale più volte rilanciate dagli organi d'informazione. (4-16304)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Nel corso del Convegno tenutosi a Torino, il Sottosegretario Bargone ha illustrato la linea del Governo rispetto alla realizzazione delle infrastrutture viarie necessarie al Paese ed alla loro gestione.

Tra l'altro ha fatto riferimento al ruolo svolto dall'ANAS prima e dopo la riforma che lo ha trasformato in Ente pubblico economico.

Ha sottolineato i progressi compiuti dall'Ente sul piano organizzativo e gestionale, ma che nonostante tutto rimangono ancora molti limiti nell'attività dell'Ente stesso, re-taggiando di cronache inefficienze e di conflitti di poteri interni.

Ora quindi la situazione è migliorata, ma abbisogna di un ulteriore adeguamento: l'occasione per farlo è l'applicazione della riforma Bassanini con cui si provvederà a conferire poteri e funzioni alle Regioni.

L'articolo n. 94, comma 2, del decreto legislativo del 27.3.1998 prevede, infatti, che, entro 90 gg. dall'entrata in vigore del citato Decreto si definisca la rete stradale e autostradale di interesse nazionale d'intesa tra Governo e Regioni. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvederà nei successivi 60 gg. con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

Sulla base dei risultati di questo riparto, si procederà al riordino dell'ANAS.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Paolo Costa.

MIGLIORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 91 della legge Gozzini prevede la concessione di permessi di semilibertà a detenuti che espiano pene su reati diversi;

la provincia di Prato negli ultimi tempi registra un forte incremento di permessi a detenuti che ne hanno usufruito con risultati a volte drammatici;

i cittadini pratesi, allarmati e preoccupati per l'incolumità e l'ordine pubblico, si chiedono con quali criteri vengano concessi ai detenuti del carcere di Prato i permessi di cui godono, senza quella necessaria ed attenta valutazione da parte del Giudice di Sorveglianza —:

quali urgenti iniziative legislative si intendano assumere per la revisione della legge Gozzini;

se non si reputi doverosa un'indagine ministeriale atta ad appurare i motivi per i quali il magistrato di sorveglianza abbia rilasciato tali permessi a detenuti recidivi, tra i quali un ergastolano, e se fosse realmente a conoscenza dei precedenti dei singoli individui. (4-16432)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche sulla base delle informazioni acquisite presso il Tribunale di Sorveglianza, si comunica quanto segue.*

Nell'ambito della provincia di Prato non risulta alcun apprezzabile incremento di benefici penitenziari né rispetto agli anni precedenti, né rispetto alle altre provincie. Al riguardo occorre tener conto del numero dei detenuti presenti in istituto: a fronte di una apertura iniziale con un numero basso di ristretti (100-120), progressivamente le presenze sono aumentate fino a raggiungere in alcuni momenti 500 unità. Al momento attuale risultano ristrette circa 400 persone poiché due sezioni non sono agibili per ristrutturazione. La casa circondariale di Prato è ormai da tempo la casa penale più grande della Toscana. In conseguenza, il numero dei benefici concessi non può essere ritenuto eccessivamente elevato.

Al Tribunale di sorveglianza non risultano mai pervenute segnalazioni da parte di organi di polizia circa allarme per l'incolumità e l'ordine pubblico. Anzi il territorio pratese ha accettato la presenza dell'istituto che appare come una realtà consolidata. Da circa tre anni esiste una convenzione tra il Comune di Prato e l'Amministrazione penitenziaria grazie alla quale alcuni detenuti che possono essere ammessi ai benefici vengono assunti in attività lavorative dall'ente locale. Quest'ultimo è presente attraverso finanziamenti dell'Assessorato alla sicurezza sociale ad alcune Cooperative di solidarietà sociale sorte anche di recente sul territorio e che si prefiggono l'inserimento dei detenuti in attività di lavoro.

Gli unici due episodi negativi riguardano due ergastolani. Uno, in espiazione di pena dal 3.12.1980, fu ammesso alla semilibertà con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 5.6.97. Il beneficio fu sospeso con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in data 10.6.97 per essersi allontanato dalla semilibertà costituendosi dopo la scadenza delle 12 ore presso la stazione Carabinieri di Torino. Lo stesso, dopo circa quattro mesi dalla sospensione della semilibertà, è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare per l'omicidio della convivente. Si tratta di fatti, commessi in Torino ancora non giudicati e da chiarire.

L'altro, in espiazione di pena dal 28.3.76, fu ammesso alla semilibertà dal Tribunale

di Sorveglianza di Firenze in data 13.1.94. Il beneficio è stato sospeso dal Magistrato di Sorveglianza in data 11.2.98 su segnalazione degli organi di polizia. Successivamente il detenuto è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare per minaccia, lesioni lievissime, estorsione.

I due episodi, considerato il periodo di tempo in riferimento, vanno considerati evenienze fisiologicamente connesse al regime di cui si parla.

Secondo le valutazioni del presidente del Tribunale di Sorveglianza, le istanze di permessi o licenze sono state valutate dai Magistrati di sorveglianza con estrema attenzione e nel rispetto delle norme vigenti sia per quanto concerne l'ammissibilità che il merito ed i provvedimenti sono stati correttamente motivati. A riprova di ciò viene segnalato che negli ultimi tre anni il Pubblico Ministero non ha presentato impugnazioni.

D'altra parte, né la condanna all'ergastolo né la recidiva costituiscono causa di esclusione dai benefici in oggetto. Ergastolani e recidivi fruiscono regolarmente di permessi concessi dai Magistrati di sorveglianza competenti, ovviamente in presenza di positive valutazioni di merito.

Si allegano le statistiche relative ai provvedimenti di concessione di permessi premio e delle licenze dalle quali si rileva che nel periodo 1993-1998 sono stati concessi n. 1205 permessi premio ex articolo 30 comma 2 con soli tre casi di evasione.

Si segnala, infine, che nell'ambito delle ordinarie attività ispettive ministeriali non sono state riscontrate irregolarità nell'attività dei magistrati in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MUZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il 16 novembre 1997 si terranno le elezioni nel comune di Alessandria e per tale occasione è stato distribuito un volantino in fax simile di scheda elettorale dal « pronto soccorso lavoro », libero organi-

simo per l'occupazione e lo sviluppo, fondato, come si evince dal volantino stesso, da un esponente di Forza Italia d'Alessandria;

nel testo di tale propaganda elettorale si evidenzia che:

a) detto organismo opera in decisione di città del territorio nazionale ed anche a Tortona, Novi, Ovada ed Alessandria, con sede in via Milano 43, tel. 0131-251989-232586-52687;

b) l'azione del « pronto soccorso lavoro » è volta alla rimozione di tutti quegli ostacoli burocratici ed improduttivi che creano disoccupazione ed impediscono l'ingresso al lavoro dei giovani e il reiningresso di chi il lavoro l'ha perso;

c) in Alessandria e dintorni dall'inizio dell'impegno politico del fondatore, circa 300 persone hanno già trovato occupazione (diverse migliaia in tutt'Italia);

d) questo organismo alle prossime elezioni comunali dichiara di sostenere alcuni candidati che hanno dato prova di disponibilità e si sono impegnati per una politica di supporto del lavoro e dello sviluppo;

e) si richiede l'iscrizione ad un fantomatico Loos a costo zero e di sostenere il candidato Miragliotta;

f) connessa a questa iniziativa è organizzata una lotteria del lavoro — sottoscrizione a premi in Alessandria dal costo di lire 200 a tagliando, che riproduce l'immagine del fondatore, con estrazione il 14 novembre 1997 al circolo Canottieri Tanaro;

g) il premio di questa lotteria sono 4 posti di lavoro;

tale volantino riporta il logo dell'ONU, con dicitura Fidm (federazione internazionale leghe dei diritti dell'uomo) —:

se risulti l'erogazione di finanziamenti pubblici a tale organizzazione cui è riportato il logo associativo;

se il Ministro delle finanze sia a conoscenza del rispetto delle norme in ma-

teria tributaria e amministrativa per la predisposizione di tale lotteria;

se di tali iniziative sia a conoscenza il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e quali azioni di verifica anche tramite i suoi uffici periferici abbia predisposto anche in considerazione della palese violazione delle norme in materia di interposizione di manodopera e di collocamento;

se non ritengano, i Ministri interroganti, censurabile questa iniziativa che nulla ha a che fare con politiche attive per il lavoro e che determinano nei disoccupati in generale ed in particolare nei giovani false aspettative. (4-13702)

PROPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto si comunica quanto riferito dalla Direzione Provinciale di Alessandria.*

Il L.O.O.S. — Libera Organizzazione per l'Occupazione e lo Sviluppo è un'associazione costituitasi in Milano in data 26.7.96, con sede legale in Pescara. L'associazione è operante anche ad Alessandria — Novi Ligure e Tortona.

L'ufficio di Ovada risulta essere stato chiuso il 27.2.97.

Presso gli uffici anzidetti, sono altresì ubicati, gli uffici della CLEAN.CO — società cooperativa a r.l. —, avente anch'essa la stessa sede legale in Pescara ed esercente l'attività di servizi alle imprese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa CLEAN.CO risulta essere uno dei costituenti l'associazione L.O.O.S., come anche i soci consiglieri.

Presso le sedi locali del L.O.O.S. di cui sopra è presente una socia lavoratrice della Cooperativa CLEAN.CO con funzioni di responsabile dell'Ufficio medesimo; la stessa, oltre a tenere i contatti con i soci lavoratori della Cooperativa e le varie Ditte clienti, si occupa altresì di coordinare le varie iniziative della L.O.O.S. avvalendosi dell'ausilio di personale volontario che è impegnato direttamente a contattare persone disoccupate facendo compilare loro una scheda contenente dati anagrafici ed indicazioni circa eventuali specializzazioni lavorative.

La cooperativa CLEAN.CO attinge quindi dai dati anzidetti per contattare personale che, previa adesione alla cooperativa in qualità di socio lavoratore, viene inviato presso le varie ditte richiedenti le prestazioni lavorative.

Nei confronti del legale rappresentante della cooperativa CLEAN.CO sono state inviate in data 5.11.1997 ed in data 25.11.1997, alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Alessandria comunicazioni di notizia di reato per violazione dell'articolo 1 della legge 23.10.1960, n. 1369 (divieto di intermediazione di manodopera), e sono tuttora in corso ulteriori approfonditi accertamenti che vedono impegnati anche i funzionari dei Servizi Ispettivi di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.

Relativamente alla lotteria di cui tratta l'interrogazione in oggetto non risulta siano stati assegnati i 4 posti di lavoro, mentre in merito alle 360 persone che avrebbero trovato un'occupazione in Alessandria e dintorni è da ritenere che si faccia riferimento ai soci lavoratori occupati, anche per brevissimi periodi, dalla cooperativa CLEAN.CO.

Il Senatore della Repubblica Eugenio Filograna era indicato sia nelle targhe presso gli uffici locali che nei volantini propagandisti come sostenitore della L.O.O.S.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

NARDINI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità. — Per sapere — premesso che:*

l'Assindustria della provincia di Lecce ha inoltrato richiesta di finanziamento per un progetto dal titolo « Giochi e favole » che si articolerà nell'ambito del programma operativo multiregionale 940026/ I/1 « Emergenza sud », asse 7.2.c. misura C.B. Formazione di giovani donne disoccupate;

tale azienda, nell'anno 1996, ha licenziato la dottoressa Paola Spagnolo, quando è rientrata dall'astensione dal lavoro per maternità;

grande è quindi la contraddizione e l'ipocrisia tra la pratica adottata dall'Assindustria nei confronti della lavoratrice e di sua figlia e la richiesta di un progetto per l'inserimento di donne in un percorso lavorativo;

su questa questione si è già pronunciata, con una sentenza, il tribunale di Lecce, a sfavore dell'azienda;

su questa vicenda si è già espressa, in data 17 giugno 1996, la consigliera di parità, riconoscendo la condotta discriminatoria dell'Assindustria nei confronti della lavoratrice —:

se intenda prendere in considerazione un progetto che proviene da un'azienda per nulla credibile rispetto alle finalità stesse del progetto. (4-13913)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si segnala quanto l'Ufficio Centrale per l'orientamento e la Formazione Professionale Div.I ha riferito circa la richiesta di finanziamento per il progetto dal titolo « Giochi e favole » presentato dall'Assindustria della provincia di Lecce nell'ambito del programma multiregionale 940026/II/1-Avviso n. 8/97 pubblicato su Supp. Ord. n. 149 alla G.U. n. 172 del 25.7.97.*

Il progetto, valutato da parte di apposito Comitato, composto da esperti esterni all'Ufficio, sulla base dei criteri indicati al par. 8.2 del citato avviso non è stato ammesso al finanziamento.

Va riferito, comunque che la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, ha precisato che la locale Associazione degli Industriali, al pari di molti altri Enti o Associazioni di Categoria locali e/o nazionali; è autorizzata a svolgere nella Provincia di Lecce corsi professionali sul cui operato, finora, il Servizio Ispezione del lavoro di Lecce, non ha mai riscontrato disfunzioni od omissioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

OLIVIERI e MASSA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti hanno appreso la notizia che la commissione tecnica della Federazione internazionale dello sci, riunitasi a Salisburgo il giorno 8 ottobre 1997, ha approvato la nuova « filosofia » che, uniformando il calendario della stagione 1998-1999, concentra le gare di sci in alcune località;

questa sconcertante decisione, motivata dall'esigenza di accorpate più gare in una sola stazione, evitando in questo modo trasferte faticose agli atleti, ha comportato la cancellazione delle gare di coppa del mondo della « 3 Tre » di Madonna di Campiglio e dello slalom del Sestriere. Ben quattordici gare (quattro in più) verranno svolte in Austria, solamente sette in Italia: tre in Alto Adige, uno a Bormio e tre a Cortina. Le gare che normalmente si tenevano in Trentino-Alto Adige sono state previste in Alto Adige e, più precisamente, nelle valli Badia e Gardena. La parte del leone, visto il calendario 1998-1999, l'ha fatta indubbiamente l'Austria che avrà quattro gare internazionali in più delle dieci attuali;

la decisione, estremamente penalizzante e punitiva per Madonna di Campiglio e per Sestriere, è stata possibile in sede di votazione per il determinante apporto dei rappresentanti italiani nella commissione;

tale decisione, assunta da parte della commissione tecnica della Fis, dovrà ora essere approvata dal comitato Fis. Infatti la commissione tecnica non ha il potere della decisione finale che spetta al comitato. Questo organismo decisionario si riunirà l'anno prossimo a Praga e, in quel contesto, rinnoverà anche le proprie cariche;

nella primavera del 1997 la Fisi ha invitato tutti gli organizzatori italiani di gare di coppa del mondo a siglare contratti per *marketing* e diritti televisivi in accordo con la Fisi stessa;

sulla base di questa direttiva il comitato 3Tre ha siglato dei contratti con Img

ed Halva Finance sino alla stagione 2000-2001 e contratti simili sono stati siglati dal comitato del Sestriere;

al congresso Fis tenutosi nel giugno 1997 a Bressanone fu presentata una bozza di calendario per la stagione 1998-1999, in base alla quale all'Italia venivano assegnate otto gare di coppa del mondo;

in quell'occasione si accennò ad una impostazione futura del calendario ed all'intenzione di raggruppare in poche località le discipline: questo « concetto » riguardava comunque gli anni successivi e non certo la stagione 1998-1999;

la bozza di calendario, predisposta dal direttore della coppa del mondo nel settembre 1997 — e successivamente sottoposta all'attenzione della commissione il giorno 8 ottobre 1997, a Salisburgo — non è stata comunicata alla Fisi. Quest'ultima, venutane comunque a conoscenza, dopo averla esaminata, l'ha totalmente respinta sia con lettera che verbalmente, in quanto le gare italiane venivano ridotte, scomparendo importanti manifestazioni quali Madonna di Campiglio e Sestriere. Nella medesima lettera della Fisi si ribadiva inoltre che solamente la Fisi può distribuire le gare nelle varie località italiane;

su questi presupposti, contrari evidentemente al calendario delle gare così come predisposto nella bozza, erano state date precise istruzioni ai rappresentanti Fis nelle apposite commissioni;

a Salisburgo, giovedì 9 ottobre 1997, nell'ambito della riunione della commissione per il calendario della coppa del mondo veniva messa in discussione la proposta di calendario 1998-1999 parlando della messa in pratica del raggruppamento già per quella stagione;

il signor Helmuth Adams, in veste di vicepresidente della Fisi, presente alla riunione come uditor in rappresentanza della Fisi, è intervenuto nella discussione esprimendosi a favore della nuova filosofia ed ha in questo modo indirizzato il voto del componente italiano della commissione;

il componente italiano della commissione, Gustavo Thoeni, contrariamente alle indicazioni ed ai precisi indirizzi della Fisi, ha votato successivamente in favore della proposta;

voci ed indiscrezioni riguardanti la riunione di Salisburgo affermano che la sera precedente la riunione il signor Adams avesse incontrato i rappresentanti di Svizzera e Francia al fine di persuaderli affinché la nuova « filosofia » del calendario venisse accettata. A Salisburgo si è mormorato anche che il comportamento tenuto dal signor Adams, che ha danneggiato gravemente la Fisi ed il turismo invernale italiano ed ha procurato un indubbio vantaggio all'Austria, sia stato finalizzato alla ricerca di « alleanze » per il rinnovo delle cariche della Fis, che avverranno a Praga nel 1998;

la questione riveste un rilievo ed un interesse nazionale ed assume una valenza anche politica. La motivazione con la quale la commissione è addivenuta a queste sostanziali modifiche e accorpamenti sarebbe da ricercarsi nell'intenzione di un minore disagio per gli atleti costretti a troppi trasferimenti ed è sicuramente nobile ma gli interroganti ritengono strumentale, anche alla luce degli ingenti interessi economici che riveste il cosiddetto circo invernale;

due stazioni turistiche di grande rinomanza per l'Italia, come Madonna di Campiglio ed il Sestriere, sono private delle gare di coppa del mondo nell'ambito di una discutibile filosofia di « accorpamento », tendente a creare un minor disagio agli atleti, ma questa « filosofia » non risulta poi perseguita nella bozza del calendario. Esaminata la bozza di calendario, presentata a Salisburgo appare evidente che il criterio del raggruppamento non sia stato concretizzato: infatti, in Svizzera sono previste tre gare, due a Wengen ed una ad Adelboden e, fatta eccezione per Garmisch e per Kitzbuhel — dove sono previste tre gare — a tutte le altre località sono state assegnate due gare. Tranne che in due casi quindi, per poter svolgere le tre

gare — speciale, gigante e discesa libera — gli atleti sono soggetti a trasferimenti da una stazione all'altra. Inoltre, mentre la gara di Madonna di Campiglio è trasferita in Val Badia, quella del Sestriere viene accorpata alle gare che si svolgeranno in Austria;

oltre a non condividere le motivazioni, va ricordata anche la grande tradizione e storia di queste località turistiche invernali e di gare diventate famose ed importanti;

le motivazioni per altro non condivisibili, senza entrare polemicamente nel merito del voto degli altoatesini, sono gravemente penalizzanti per realtà come quella di Madonna di Campiglio e del Sestriere che rappresentano gli interessi delle rispettive provincia e regione e dell'Italia per quanto riguarda gli sport invernali;

non vanno dimenticati gli sforzi finanziari in corso (per esempio la realizzazione dell'impianto di illuminazione del canalone Miramonti a Madonna di Campiglio) ed i contratti siglati tra comitati organizzatori e *sponsor*;

le ragioni tecniche addotte dalla commissione potrebbero sottendere qualche altro obiettivo meno nobile;

solamente la Fisi decide a quali stazioni assegnare le gare italiane;

i rappresentanti italiani hanno votato contrariamente alle direttive Fisi;

sono state assegnate tutte le gare italiane mentre le località della Svizzera e parte di quelle austriache non sono ancora state definite. Due gare previste per marzo addirittura non hanno definito né la località né la nazione;

anche a Madonna di Campiglio vi è la possibilità di raggruppamento di ben tre gare valevoli per la coppa del mondo (*slalom*, gigante e *super-G*) ed in questo modo la 3Tre ritornerebbe alla formula iniziale cioè tre gare nel Trentino.

nel comprensorio Adamello-Brenta vi è inoltre la possibilità di raggruppare ben quattro gare con trasferimenti che non superano i quaranta chilometri;

qualsiasi raggruppamento è possibile qualora anziché quattordici gare all'Austria e sette all'Italia siano assegnate undici gare all'Austria e dieci all'Italia;

questa riduzione delle gare italiane è a dir poco scandalosa e danneggia gravemente il turismo invernale italiano favorendo quello austriaco ed è ben noto il fatto che nelle ultime stagioni le stazioni invernali austriache hanno registrato un calo di presenze dovuto non solo al cambio di valuta ma anche al miglioramento delle infrastrutture delle stazioni italiane;

la coppa del mondo è un ottimo veicolo pubblicitario e significa infatti almeno un'ora di trasmissione in mondovisione;

gli interroganti ritengono che sarebbe opportuno verificare quali siano gli atti da assumere per garantire all'Italia almeno nove competizioni della coppa del mondo di sci alpino, atteso che sarebbe doveroso e necessario che due stazioni turistiche invernali di grande valenza nazionale come Madonna di Campiglio e Sestriere, che tra l'altro rappresentano due peculiarità delle Alpi, debbano avere garantito quantomeno lo svolgimento delle attuali gare di coppa del mondo ed in futuro un più sostanziale coinvolgimento;

pur nell'ambito della doverosa competenza ed autonomia degli organi federali, sarebbe necessario verificare quali siano i motivi e le ragioni che sottendano la rappresentanza italiana nella commissione tecnica Fis delegata a componenti che appartengono ad una sola provincia, anziché ad una pluralità che rappresenti almeno alcune regioni e realtà alpine —:

se non ritenga opportuno verificare quanto esposto in premessa ed in modo particolare la corrispondenza tra il deliberato della Fisi e l'operato dei componenti italiani della commissione tecnica;

se non ritenga che il mancato rispetto delle istruzioni ricevute possa costituire una violazione degli interessi generali che la federazione italiana sci è chiamata a perseguire, quale organo del Coni, a tutela di tale disciplina sportiva. (4-13384)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sentiti il CONI e la Federazione Italiana Sport Invernali, si fa presente quanto segue.*

Si premette che la questione è stata attentamente seguita dal Ministero Vigilante, che ha vivamente interessato i competenti organi sportivi italiani perché si adoperassero presso le apposite sedi internazionali in favore della candidatura di Madonna di Campiglio.

La FIS, venuta a conoscenza che la bozza del calendario di Coppa del Mondo di Sci Alpino — stagione 1998/99 — non teneva conto della sua proposta di mantenere le Gare di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio e al Sestriere, convocava una sessione di Consiglio di Presidenza per una analisi collegiale in relazione alle iniziative da intraprendere al riguardo. Inviava, quindi, alla Federazione Internazionale di Sci (FIS) una nota nella quale venivano fermamente ribadite le proposte di sestriere e Madonna di Campiglio.

Il Comitato Internazionale Esecutivo Sci Alpino, nella riunione di Salisburgo dell'8 ottobre 1997, approvava la suddetta bozza di calendario, confermando l'esclusione delle località italiane in questione. A seguito di ciò la FIS, con lettera del 4 novembre 1997, confermava alla FIS la proposta precedentemente presentata evidenziandone, a supporto, gli aspetti tecnico-organizzativi.

Durante la stagione in corso, contatti con gli addetti tecnici della Federazione Internazionale di Sci facevano sperare in un possibile recupero di almeno una delle due gare nella Coppa del Mondo, il cui calendario definitivo sarebbe stato deliberato nel corso del Congresso F.I.S., programmato a Praga.

Purtroppo, nel corso di tale Congresso, tenutosi dal 12 al 23 maggio c.a., dal calendario definitivo della Coppa del Mondo è stata esclusa la gara di Slalom di Madonna di Campiglio, malgrado le insistenze e gli interventi ufficiali dei rappresentanti della

FISI, sia a livello di Sotto-Comitato Coppa del Mondo che di Comitato di Sci Alpino.

Le decisioni della FIS sono state comunicate al Comitato organizzatore di Madonna di Campiglio, presenti al suddetto Congresso di Praga, con il quale la FIS si è tenuta in stretto contatto.

In ordine alla soppressione della gara di Coppa del Mondo «3 Tre» del 22 dicembre 1997, la Federazione ha confermato che la manifestazione fu annullata esclusivamente per motivi di natura tecnica, in applicazione delle norme previste dal Regolamento Internazionale, dal Responsabile Tecnico Sig. Hujara, nella sua qualità di Giudice Arbitro con facoltà di decisioni anche unilaterali, e responsabile unico della Federazione Internazionale per le gare di Coppa del Mondo maschili.

Il Presidente della FIS, esaminato il problema unitamente ai membri del Consiglio Federale, nel sottolineare che l'impegno della Federazione deve essere volto alla difesa degli interessi degli atleti, dei tecnici e delle stazioni che organizzano gare, ha proposto alla Federazione Internazionale l'inserimento di un tecnico FIS, in aiuto del responsabile sig. Hujara per la visione preventiva delle piste in occasione delle gare di specialità tecniche.

Si precisa, comunque, che nella stessa sede di Praga sono state definite le seguenti ulteriori manifestazioni di livello mondiale che verranno organizzate da Madonna di Campiglio e Val di Fiemme:

Madonna di Campiglio.

Stagione 1998/1999:

21/12/98 — PT(Parallelo a Squadre). Nell'ambito della Coppa FIS «Vecchie Glorie». Trattasi di circuito di gare in cui gareggiano gli ex atleti di massimo livello agonistico che ha riscosso enorme successo l'anno passato, con particolare attenzione delle emittenti televisive;

24, 25/01/99 — Coppa del Mondo di Snowboard, PGS e SBX maschili e femminili.

Stagione 2000/2001:

Campionati mondiali snowboard 2001 maschili e femminili.

Val di Fiemme.

Stagione 2002/2003 — Campionati mondiali Sci Nordico 2003.

Per quanto riguarda la votazione non uniforme alle direttive federali dei rappresentanti nominati dalla FISCI, la stessa ha precisato che il Consiglio Federale, nella riunione dell'8 novembre 1997, ha posto in discussione tale problema ed ha deliberato di rimuovere il sig. Adams (che aveva votato contro la proposta FISCI) dall'incarico di rappresentante FISCI presso il Comitato Esecutivo Sci Alpino.

Il sig. Thoeni, in qualità di rappresentante dell'Italia nell'ambito del sottocomitato Coppa del Mondo FIS Sci Alpino, ha votato a favore dell'impostazione tecnica dei calendari di Coppa del Mondo proposta dalla Federazione Internazionale di Sci i quanto tale impostazione è stata accettata all'unanimità dal predetto sottocomitato.

Il Ministro delegato per lo sport:
Valter Veltroni.

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali, dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Nola (Napoli), la Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta ha disposto l'esecuzione di scavi archeologici per riportare alla luce l'antico anfiteatro laterizio romano, opera da considerarsi come la più antica del mondo e tra le più grandi del suo genere esistenti in Campania;

oltre a questi, sono in esecuzione ulteriori scavi per il recupero di una necropoli di epoca preromana e romana, affiorati mentre si lavorava nei pressi del citato anfiteatro;

l'area nolana è ricca di storia, cultura e beni architettonici-monumentali resi celebri e fatti oggetto di studio a livello nazionale dalla manifestazione culturale « Apriti Sesamo »;

studi di settore ed indagini di fattibilità hanno stabilito che il turismo culturale può offrire al territorio in oggetto interessanti occasioni di lavoro e di occupazione stabile capaci di risolvere gran parte del problema lavoro ivi esistente, dove, va sottolineato, il tasso di disoccupazione è tra i più alti del Paese;

nei pressi della zona archeologica, interessata dagli scavi, transita la linea ferroviaria Cannello-Codola per la quale sono previsti lavori di potenziamento per aumentarne in modo massiccio il flusso di traffico merci, e già oggi sono in essere vasti lavori strutturali che però contrastano e rendono non fruibile quell'area che la Soprintendenza vorrebbe destinare al parco archeologico di Nola —:

se sia a conoscenza di quanto descritto in premessa;

se non ritengano di accertare se i lavori disposti per il potenziamento della linea ferroviaria Cannello-Codola stiano procedendo nel rispetto della normativa vigente sull'impatto ambientale;

se non ritengano che vadano privilegiati gli interventi di recupero della Soprintendenza per la valorizzazione archeologica dell'area nolana, rispetto a quelli sulla linea ferroviaria, anche e soprattutto alla luce dei vantaggi ambientali, occupazionali e di progresso sociale che i primi possono assicurare a quel territorio e che i secondi, al contrario, potrebbero vanificare e comunque non permettere.

(4-18013)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica quanto segue.*

La Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta, interpellata al riguardo, ha confermato che sono in corso scavi archeologici nell'area adiacente il Foro Boario, volti al recupero, al restauro e alla fruizione dell'anfiteatro romano di Nola, al fine di creare un parco archeologico.

Come è noto, nei pressi dell'anfiteatro transitano due linee ferroviarie, una delle quali — Cannello-Avellino —, appartenente

alla Società Ferrovie dello Stato, è stata potenziata con conseguente aumento del flusso del traffico merci, soprattutto nelle ore notturne. Nell'ambito della ristrutturazione di tale linea è stata prevista l'abolizione di alcuni passaggi a livello e la creazione di sottopassi per il traffico veicolare, con una sistemazione anche di parte della viabilità cittadina.

Poiché la realizzazione di uno di tali sottopassi ricadeva in zona di interesse la Soprintendenza sopracitata ha richiesto di effettuare preventive indagini e scavi archeologici, tuttora in corso, a cura e spesa della Società concessionaria.

Le indagini eseguite hanno portato al recupero di un settore rilevante della necropoli di Nola; sono state, infatti, scavate circa 150 tombe, databili tra l'VIII secolo a.C. ed il III secolo d.C., con il recupero anche di un importanti corredi.

Inoltre, secondo le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza, la Società medesima dovrà curare la sistemazione, su uno dei lati della realizzanda strada, di un monumento funerario emergente (c.d. Torricella), inserito in un'area verde.

Al momento la Soprintendenza sta procedendo alla tutela ed al recupero del patrimonio archeologico, al fine di renderlo fruibile alla collettività nel Museo archeologico in corso di realizzazione, d'intesa con l'Amministrazione comunale di Nola, presso l'ex Convento delle Canossiane, nel centro storico della città.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Valter Veltroni.

PITTELLA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

le reti urbane del distretto telefonico dell'area del Lagonegrese (Basilicata) sono mediamente di circa diecimila abitanti e la chiamata telefonica non è a tempo;

la comunicazione telefonica tra i centri esterni alle reti urbane nell'ambito del distretto avviene in teleselezione;

una tale situazione non permette la diffusione e l'utilizzazione della rete *Internet* in tale area a condizioni analoghe ad altre zone perché le reti urbane sono troppo piccole per consentire la creazione e la sopravvivenza di un punto di accesso alla rete per ogni rete urbana, ed in quanto i costi elevati della teleselezione a cui sono assoggettati gli utenti di paesi limitrofi limitano fortemente la diffusione e l'utilizzazione;

anche l'ultimo decreto di aggiornamento delle tariffe telefoniche non ha fatto altro che eliminare i settori che nel nostro caso già coincidevano con le reti urbane;

non è giusto che in quest'area non si possa consentire l'utilizzo di questo nuovo ed importantissimo mezzo di comunicazione che è la rete *Internet* agli stessi costi degli utenti di Milano, di Roma, eccetera —:

se non intenda rimuovere gli ostacoli sopraindicati, ed in particolare consentire che il distretto telefonico possa diventare un'area urbana con tariffa Tut. (4-06545)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che nel quadro delle iniziative intese a liberalizzare il settore delle telecomunicazioni e tenendo conto delle prospettive di sviluppo, tecnologico e gestionale del servizio telefonico è stato, tra l'altro, emanato il decreto ministeriale 25 novembre 1997 con il quale è stato aggiornato il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con il decreto ministeriale del 6 aprile 1990, nella parte in cui prevede la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico (articolo 14, allegato 4).

Sono stati, in particolare, definiti la dimensione ed il numero delle aree locali, sostitutive delle aree urbane e settoriali; in una successiva fase si procederà alla ridefinizione del numero delle aree locali e dei relativi confini, considerando l'obiettivo della convergenza ai distretti telefonici e l'introduzione della portabilità del numero, fissata entro il 1° gennaio 2001.

L'accorpamento dei settori, operato con il citato decreto ministeriale 25 novembre

1997, ha già comportato una riduzione del prezzo delle telefonate relative ad utenti prima appartenenti a settori diversi e attualmente riuniti all'interno della stessa area locale.

La « tariffa di prossimità », che sarà introdotta fra breve, consentirà anche agli utenti facenti capo ad aree locali diverse ma separati da esigua distanza di usufruire di una tariffa simile a quella applicata alle conversazioni tra utenti della medesima area locale.

Quanto alle tariffe concernenti le comunicazioni verso fornitori di servizi della rete Internet si fa presente che il decreto ministeriale 28 febbraio 1997 prevedeva l'abbonamento a condizioni promozionali, a favore degli utenti di categorie « abitazioni » e degli istituti scolastici, alle prestazioni sperimentali di pacchetti tariffari relative alle comunicazioni di accesso a fornitori di servizi della rete Internet.

A seguito della richiesta, avanzata dalle associazioni di categoria degli utenti e dei fornitori del servizio Internet, di revisione delle condizioni e delle procedure relative alle predette tariffe promozionali è stata ravvisata l'opportunità di sospendere, con decreto 16 maggio 1997, l'applicazione del decreto 28 febbraio 1997 in attesa di emanare un nuovo decreto modificativo, tuttora in fase di elaborazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

RALLO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il signor Busetta Armando, nato a Trapani il 20 gennaio 1959, impiegato postale con la qualifica di ex operatore specializzato, avente un'anzianità complessiva di servizio di anni quindici si trova da nove anni impiegato ininterrottamente presso l'agenzia postale dell'isola di Pantelleria, non avendo mai ottenuto, pur avendolo annualmente richiesto, il trasferimento a Trapani, o, in un qualsiasi ufficio sulla terraferma della medesima provincia che

altri, pare, abbiano ottenuto, con meno punteggio del suo e per motivazioni meno consistenti;

il signor Busetta vive da molto tempo in uno stato di grave disagio, anche di natura economica, perché un figlio di nove anni, affetto da gravi disturbi motori, necessita di continue cure specialistiche che solo attrezzati centri ortopedici esistenti a Mazara del Vallo ed a Sant'Andrea di Militelo possono assicurargli; e per raggiungere i quali, visti i paurosi costi dei trasporti da e per Pantelleria, il Busetta è costretto ad affrontare insostenibili spese;

il 9 agosto 1966, a seguito di un'istanza inoltrata dalla moglie del signor Busetta, il Capo della sua segreteria particolare assicurava la signora Anna Maria Sieli di aver trasmesso l'istanza stessa all'ufficio di presidenza dell'Epi, sollecitandolo a « fornire dirette notizie in merito, all'interessato », che non le ha ancora avute e che probabilmente non avrà mai, essendo imperscrutabile il sistema che governa i trasferimenti dei dipendenti postali —:

quali iniziative intenda assumere per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno adottati per impedire eventuali persistenti abusi ed interessi favoritismi che sembra non siano cessati nella nuova struttura postale italiana.

(4-06761)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha riferito che, dal 21 luglio 1997, il signor Armando Busetta risulta applicato presso l'agenzia di coordinamento di Castelvetrano in provincia di Trapani.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

RAVA e PENNA. — Ai Ministri del commercio estero e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

la Mecof spa, con sede in Belforte Monferrato (Alessandria), è una ditta pro-

dottrici di macchine utensili di avanzata tecnologia, che ben rappresenta l'industria italiana nel mercato internazionale;

la suddetta ditta ha avuto nei mesi scorsi la possibilità di concretizzare la fornitura di macchinari con la ditta Rost sel Mash di Rostov sul Don, produttrice di macchine agricole tipo mietitrebbiatrici, tramite un accordo con la società tedesca Galika;

il contratto, avente un volume totale di novantadue milioni di marchi tedeschi, è stato coperto per l'85 per cento (quota garantita dal Governo russo) da assicurazione del credito da parte della Hermes tedesca;

per la parte di contratto di competenza della Mecof spa, circa dieci-dodici milioni di marchi tedeschi, la ditta ha richiesto la copertura assicurativa alla Sace, come espressamente richiesto dalla Hermes;

la Sace ha rifiutato la copertura assicurativa all'esportazione verso la Russia;

tale rifiuto ha posto la Mecof spa nell'impossibilità di acquisire, in un mercato fondamentale, un contratto molto importante non soltanto per la ditta stessa, ma anche per numerosi altri costruttori di macchine utensili italiane e per le società di assistenza, di formazione, eccetera —:

se non ritengano di verificare l'opportunità di modificare l'attuale quadro regolamentare, in modo da rendere possibili le operazioni di assicurazione o riasicurazione verso i paesi come la Russia che rappresentano un mercato di estremo interesse per le aziende italiane. (4-06696)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, riguardante un contratto per la fornitura di macchine utensili alla Russia, da effettuarsi con una società tedesca, per il quale la SACE avrebbe rifiutato la copertura assicurativa.*

Al riguardo, sulla base di quanto comunicato in proposito dalla SACE si precisa quanto segue.

Premesso che non risulta essere stata inoltrata alla SACE alcuna formale richiesta di promessa o di garanzia assicurativa da parte della società MECOF per la fornitura di macchinari alla Russia, si informa che la politica di copertura assicurativa nei confronti della Russia prevede lo stato di sospensiva dal 15 novembre 1995. Con delibera del 12 settembre 1996 il Comitato di gestione della SACE ha confermato tale atteggiamento, stabilendo la concessione di coperture assicurative alle sole operazioni rientranti nell'Accordo intergovernativo del 26 luglio 1996 (linea di credito alla Russia di lire 420 miliardi). Conseguenzialmente tutte le eventuali richieste di coperture assicurative al di fuori del citato accordo non potranno essere accolte.

In applicazione della decisione del Consiglio CEE n. 82/854 del 10 dicembre 1982, l'Agenzia assicurativa tedesca Hermes avrebbe dovuto incorporare automaticamente nella copertura concessa al proprio esportatore, ovviamente alle stesse condizioni, la quota di competenza italiana che rientrava nei limiti fissati dalla decisione suddetta.

Si precisa inoltre che, in data 22 gennaio 1998, è stato deliberato, dal Comitato di gestione della SACE, il nuovo atteggiamento nei confronti della Russia, che prevede, per le operazioni a breve termine (entro i 12 mesi), la presenza di una garanzia di banca giudicata accettabile per debitori privati ed enti pubblici (LCI), non in grado di impegnare la responsabilità dello Stato.

Per quanto riguarda invece le operazioni a medio e lungo termine, queste vanno esaminate caso per caso, mediante richiesta di garanzia di banca accettabile per operazioni non assistite da garanzia sovrana.

Il Sottosegretario di Stato al commercio con l'estero: Antonio Cabras.

ROTUNDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il commissario prefettizio della città di Lecce dottor Ciclosi ha consentito con

delibera n. 437 del 6 marzo 1998, l'adozione di un Piano Particolareggiato per interventi commerciali (n. 59 del 1° P.P.A.), in una zona classificata dal piano regolatore della città come artigianale;

tale piano, su proposta dell'assessore comunale all'urbanistica, era stato ritirato dalla votazione per approfondimenti nella seduta del consiglio comunale di Lecce del 17 settembre 1998 dopo le osservazioni delle associazioni dei commercianti che avevano confutato, esibendo autorevoli pareri tecnici, la tesi che il pronunciamento fosse un « atto dovuto »;

al contrario, la possibilità di svolgere in una zona artigiana le attività commerciali poteva essere accettata solo se strumentale alla destinazione prevalentemente artigianale dell'area, e comunque doveva essere discussa nel merito dal consiglio comunale;

la decisione del consiglio comunale di non votare il piano era anche motivata da una raccolta di firme di seicento aziende commerciali che si ritenevano gravemente danneggiate dall'apertura di un nuovo ipermercato in una piccola città dove già ve ne sono due operanti ed un terzo già autorizzato;

nella stessa direzione si erano pronunciati parlamentari, consiglieri regionali, forze politiche ed associazioni;

il piano particolareggiato approvato dal commissario senza sentire le organizzazioni di categoria, ma soprattutto senza approfondire i gravi rilievi tecnici di queste ultime, prevede invece di realizzare un insediamento quasi totalmente commerciale, utilizzando una superficie di 106.000 metri quadri su di una superficie totale di 158.779 metri quadri (la differenza è rappresentata da viabilità e fasce di rispetto previste dal piano regolatore generale —

se sia da considerarsi legittimo e confacevole agli interessi della collettività rappresentata l'operato del commissario che ha anteposto l'interesse immobiliare di un costruttore agli interessi dei commercianti e dei cittadini leccesi, che da un probabile

rilascio di un nulla osta regionale per l'insediamento di un quarto ipermercato in una città di soli centomila abitanti vedrebbero stravolto un tessuto commerciale ed urbano oggi sorretto da un difficile e precario equilibrio tra grande distribuzione e piccolo commercio. (4-16275)

RISPOSTA. — Il Piano Particolareggiato del Comparto n. 59 per interventi commerciali ed artigianali del comune di Lecce, sottoposto all'approvazione del consiglio comunale nella seduta del 17.9.1997, è stato ritirato per approfondimenti, in quanto erano stati presentati dalle associazioni di categoria rilievi tecnici sotto il profilo urbanistico e commerciale.

In sede di riesame della pratica urbanistica, i competenti uffici comunali hanno confermato, in data 14.1.1998, che nei comparti D3 lungo la SS 16 (di cui fa parte il comparto 59) attrezzature ed impianti commerciali sono compatibili con le norme del P.R.G. e non devono essere necessariamente strumentali alle attività artigianali.

Secondo quanto precisato dagli stessi uffici, la Società Commerciale Direzionale S.r.l. deve preventivamente ottenere anche il nulla-osta della regione Puglia per l'apertura del centro commerciale nel rispetto della pianificazione commerciale regionale imposta dalla legge n. 426/71.

In data 17.2.1998 l'Assessorato Industria, Commercio, Artigianato — Settore Commercio della Regione Puglia ha poi comunicato che la procedura, relativa all'istanza della CO.DIR. S.r.l. intesa ad ottenere il nulla-osta per la apertura del centro commerciale restava sospesa fino alla emanazione di norme integrative e modificative della legge regionale n. 32/1995.

La deliberazione n. 437 del 6.3.1998, cui fa riferimento la S.V., è stata adottata dal commissario straordinario in considerazione del fatto che il piano particolareggiato in argomento era conforme al P.R.G., essendo dotato di tutti i pareri richiesti, espressi favorevolmente dagli uffici comunali, dalla commissione edilizia comunale e dalla commissione consiliare urbanistica.

In sede di aggiudicazione è stata aggiunta, cautelativamente, alle norme tecni-

che di attuazione del piano particolareggiato la seguente prescrizione: « Resta inteso che la costruzione di edifici commerciali per i quali sia necessario il nulla-osta della regione Puglia sarà consentita solo se il detto nulla-osta sia stato rilasciato ».

Inoltre, con la medesima deliberazione è stato stabilito di inviare il piano particolareggiato al Comitato Urbanistico Regionale per il parere consultivo, anche se non obbligatorio, di ulteriore verifica della conformità al vigente strumento urbanistico generale.

In ogni caso, prima della definitiva approvazione da parte del consiglio comunale ai sensi della legge regionale n. 56/180, al piano particolareggiato del comparto n. 59 del 1° P.P.A., adottato con la deliberazione n. 437 del 6.3.1998, possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

SAIA. — Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nella città di Pescara è stata istituita un'aula *bunker* per i processi presso la palestra dell'istituto magistrale Marconi e dell'istituto professionale alberghiero di Stato in via Italica con entrata da via dei Peligni;

nelle immediate vicinanze di detta palestra ci sono numerose scuole e precisamente: l'Istituto professionale Alberghiero di Stato (Via Italica), l'Istituto magistrale Marconi — succursale (via Italica), la scuola materna statale « Il circolo » (via Italica), la scuola materna privata dell'istituto Ravasco (via Italica), l'istituto Ravasco (via Italica);

la sistemazione di un'aula *bunker* in vicinanza di tante scuole non appare opportuna, in quanto in occasione dei processi circolano nelle vicinanze un gran numero di personaggi malviventi che potrebbero in qualche modo danneggiare i numerosi giovani, ragazzi e bambini che frequentano le suddette scuole —:

se non ritengano opportuno eliminare subito questo grave inconveniente restituendo la palestra agli studenti delle scuole cui è stata sottratta od evitando che in vicinanza di tante scuole vengano celebrati processi che comportano la circolazione in loco di malavita organizzata ed altro genere di criminalità. (4-15666)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso l'autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.

A seguito di rinvio a giudizio per associazione per delinquere e spaccio di droga di oltre 40 imputati e su richiesta della Procura distrettuale antimafia di L'Aquila, si rese necessario allestire con urgenza un'aula capace di ospitare 40 imputati, di cui sette detenuti (con termine di custodia preventiva prossimi a scadere), 30 difensori, 17 parti offese e numerosissimi testimoni (circa un centinaio), non essendovi presso il Tribunale locali idonei ad ospitare contemporaneamente tante persone.

Dovendo il processo essere celebrato in tempi ristretti, fu necessario rivolgersi al Comune cui fu rappresentata la necessità di ripetere un'aula che rispondesse alle esigenze indicate.

Il Comune, d'intesa con il Presidente del Tribunale, dopo aver verificato varie ipotesi, rivelatesi tutte impraticabili per varie ragioni; scelse una palestra non in funzione posta in un cortile e distante circa trenta metri dal corpo del fabbricato utilizzato a scuola.

Valutando ogni elemento (economicità, possibilità di adattare con celerità il locale, sicurezza ecc.), la palestra fu corredata degli impianti audiovisivi e delle suppellettili ed arredi necessari, con una spesa modesta, come era nelle anguste possibilità di bilancio prospettate in via prioritaria dal Comune.

La detta aula, è ubicata in prossimità del Tribunale, nelle cui adiacenze è posta la stessa scuola.

A differenza di tanti processi di grave criminalità che si sono svolti e si svolgono quotidianamente presso il tribunale; il pro-

cesso in questione non aveva alcun carattere di pericolosità e gravità, tanto che è stato celebrato in sole dodici udienze in due mesi circa dal 12.2 al 3.4.98, senza destare particolare interesse né problemi per la sicurezza e l'ordine pubblico.

L'aula in questione non può definirsi « bunker » in quanto il locale è stato adattato con il semplice allestimento di arresti ed impianti audiovisivi.

Lo stesso locale è stato successivamente restituito alla scuola di appartenenza, che — tuttavia — non lo utilizzerà in quanto il contiguo edificio scolastico è stato già destinato a sede del Provveditorato agli studi.

La Prefettura competente ha riferito che, in relazione al processo indicato, sono state adottate tutte le misure di sicurezza appropriate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

STORACE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il 12 marzo 1997 il coordinamento camperisti ha inviato all'Ente poste italiane - ufficio reclami, una lettera relativa alla circolare ordinaria n. 14 del 21 gennaio 1997 con la quale sono state modificate le condizioni del servizio di conto corrente postale;

con tale circolare vengono trattenute lire cento per ogni versamento accreditato sul conto corrente postale, una trattenuta che sembra insignificante ma che, moltiplicata per i milioni di versamenti che ricevono associazioni *no profit* ed enti pubblici, porta alle poste italiane importi miliardari;

inoltre, nella circolare si stabilisce che il tasso d'interesse viene portato allo zero per cento « salvo particolari convenzioni »;

a titolo esemplificativo si fa presente che gli addetti presso un ufficio postale di Firenze hanno ripetuto di non aver rice-

vuto disposizioni per attivare la convenzione per il tasso d'interesse —:

se non ritenga opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritenga necessario intervenire al fine di chiarire se corrisponda al vero che attualmente ancora non si sia proceduto a dare delle disposizioni precise al fine di attivare la convenzione sopra menzionata;

per quali motivi si sia ritenuto necessario disporre l'addebito delle cento lire per ogni versamento accreditato sul conto corrente postale. (4-12522)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto la possibilità per l'ente Poste Italiane di determinare autonomamente i tassi di interesse da corrispondere ai correntisti e le commissioni da porre a carico degli stessi.

Da un'analisi della movimentazione dei depositi, l'azienda ha rilevato che, nella maggior parte dei casi, il conto corrente postale è utilizzato da piccoli risparmiatori per la gestione delle spese correnti; ciò comporta continui movimenti di cassa e non dà luogo a consistenti giacenze sui conti, presupposto essenziale per la corrispondenza di significativi interessi.

L'articolo 2 comma 18 della citata legge 662/1996 ha previsto, peraltro, la possibilità di corrispondere interessi differenziati a determinate categorie di correntisti sulla base della giacenza media del capitale nei conti.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 1998, l'ente ha definito i tassi di interesse da corrispondere alle seguenti categorie:

- a) persone giuridiche private 0,75%/1,50% in relazione all'entità della giacenza;
- b) persone fisiche 1,50%;
- c) enti previdenziali 1,00%;
- d) concessionari 0,50%;
- e) condomini 1,00%;
- f) dipendenti p.t. 2,00%;
- g) pensionati 2,00%.

Quanto alla commissione di L. 100 dovuta per ogni versamento, la società ha comunicato che, a parte tale importo, nessun costo di gestione viene addebitato ad esclusione dei servizi aggiuntivi di rendicontazione a carico delle grandi aziende, il cui importo è comunque inferiore alle tariffe praticate da altre società finanziarie.

Per salvaguardare la fascia sociale, ha precisato la società, la predetta commissione non viene applicata sulle prime cento operazioni, mentre, alle già numerose previste agevolazioni è stata aggiunta la fornitura gratuita dei carnet degli assegni e dei postagiro.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

in data 24 febbraio 1997, con protocollo n. 218/1997, l'Unione generale del lavoro inviava al ministero dell'interno una lettera relativa all'ispettore generale capo, nota 525/3401 del 20 febbraio 1997;

nella lettera si legge testualmente: « con la nota n. 525/3401 del 20 febbraio 1997, l'ispettore generale capo — a soli otto giorni dalla pensione e sei giorni dopo l'allegro banchetto di commiato — ha rappresentato con profonda preoccupazione alle signorie vostre illustrissime la gravissima congiuntura che il corpo nazionale dei vigili del fuoco attraversa ed i problemi che potrebbero portare allo smembramento dello stesso » —;

quali siano le valutazioni in merito alla nota 525/3401 dell'ispettore generale capo e quali iniziative siano state finora prese riguardo alla gravissima congiuntura che il corpo nazionale dei vigili del fuoco sta attraversando. (4-13115)

RISPOSTA. — Quest'Amministrazione è consapevole dei problemi posti dall'Ispe-

Generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'atto del suo commiato dal servizio.

Nell'intento di superare tali inconvenienti è stato predisposto uno schema di disegno di legge sul potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, approvato dal Consiglio dei ministri del 15 maggio scorso.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

TARDITI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha acquistato in Sizzano (provincia di Novara) idonea area (foglio n. 7 particella n. 230/P) per edificare una nuova sede delle poste e delle telecomunicazioni a Sizzano;

l'attuale ubicazione degli uffici postali in Sizzano è totalmente inadatta per la ristrettezza dei locali ed è soggetta a grave pericolo per le persone in quanto, ad esempio, al momento del pagamento delle pensioni, che interessa approssimativamente seicento persone in un paese di millecinquecentomila anime circa, le persone sono costrette a sostare fuori dai locali, occupando il sedime stradale e creando così situazioni di pericolo assai grave;

ripetutamente l'Amministrazione comunale di Sizzano ha sollecitato la realizzazione di tale opera senza ricevere risposta —:

se abbia posto in opera o quando intenda porre in opera la realizzazione di tale ufficio, che appare indispensabile e per il quale il comune di Sizzano ha già provveduto all'approvazione del progetto esecutivo, essendo tutt'ora la concessione edilizia giacente presso gli uffici tecnici del comune. (4-08406)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha precisato di

aver posto in essere varie iniziative di riordino del settore postale con il duplice fine di migliorare l'efficienza dei servizi e di realizzare il risanamento economico-finanziario.

In linea con gli impegni assunti, mirati al recupero di competitività dell'impresa, anche in relazione ai parametri di redditività delle corrispondenti imprese europee, il citato ente non ha ritenuto economicamente opportuno realizzare un nuovo edificio presso cui trasferire l'agenzia postale di Sizzano in quanto l'investimento non sarebbe giustificato dal volume di lavoro esistente presso la predetta sede.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

VALENSISE. - *Al Ministro dell'interno.*
- Per sapere - premesso che:

dall'amministrazione comunale di Scandale (Crotone), a suo tempo, venivano assunti i signori Carvelli Iginio, Rizzuto Giuseppe e Lucia Francesco;

il Coreco visitava le deliberazioni di assunzione e di inquadramento degli assunti, senza alcuna comunicazione alla commissione centrale per la finanza locale in relazione alle rilevanti modifiche alla pianta organica esistente, conseguenti alle dette assunzioni;

il Ministro dell'interno, a seguito di specifici ricorsi dei rappresentanti della minoranza nel consiglio comunale di Scandale, richiedeva alla procura generale della Corte dei conti una indagine circa il danno erariale prodotto dalle dette assunzioni;

nella relazione della prefettura di Catanzaro del 30 giugno 1995 n. 1874 gab., emergeva, tra gli assunti, il nominativo di Rizzuto Carmine (mai assunto) in luogo di quello di Rizzuto Giuseppe, a suo tempo assunto, senza rilievi da parte degli organi competenti in ordine alla identificazione del soggetto assunto;

la procura della Repubblica di Crotone ha aperto un'inchiesta per l'accertamento dei fatti, sulla base dei ricorsi dei consiglieri comunali della minoranza;

quali iniziative siano state adottate o si intendano adottare affinché la prefettura acquisisca tutti i documenti relativi alle assunzioni in questione, previo accertamento delle esatte generalità degli assunti e li trasmetta alla Corte dei conti affinché siano accertate le eventuali responsabilità degli amministratori per danno erariale. (4-17107)

RISPOSTA. - *Dagli atti in possesso di questo Ministero risulta quanto segue.*

Con deliberazione n. 6 del 18.2.1980 il consiglio comunale di Scandale disponeva l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79 in favore dei propri dipendenti attribuendo, in particolare, a Carvelli Iginio - responsabile ufficio contabilità - il V livello (confermando il precedente livello in godimento), a Rizzuto Giuseppe - responsabile ufficio demografico - il V livello (confermando il precedente) ed a Lucia Francesco - applicato di segreteria IV livello - il nuovo V livello, assegnando a quest'ultimo la responsabilità dei servizi elettorale, lavori pubblici e segreteria.

A seguito della richiesta di chiarimenti effettuata dal comitato regionale di controllo, veniva adottata la deliberazione n. 57, del 10.4.1980, con cui all'applicato di segreteria Lucia Francesco veniva riattribuito il IV livello.

Il CO.RE.CO. prendeva atto di entrambe le deliberazioni, non rilevando vizi.

Con successiva deliberazione n. 186, del 13.11.1980, il consiglio comunale di Scandale procedeva nuovamente all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79 in favore dei dipendenti Carvelli e Rizzuto, assegnando a questi ultimi il VI livello; ed anche in questo caso il CO.RE.CO. non rilevava vizi.

Con deliberazione n. 2, del 25.3.1981, veniva applicato il successivo contratto di lavoro dei dipendenti degli EE.LL., approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 810/80, assegnando, in particolare, a Carvelli e Rizzuto l'VIII livello per adeguamento parametrico col vecchio VI livello del decreto del Presidente della Repubblica n. 191/79. Al posto di applicato di

segreteria veniva, invece, mantenuto il IV livello; in nota veniva precisato che tale posto risultava coperto da Lucia Francesco, al quale « con deliberazione n. 30 del 6.3.1980 era stato attribuito il V livello ad personam ».

Con deliberazione n. 205, del 30.11.1981, la giunta municipale di Scandale procedeva alla revoca degli inquadramenti suddetti, in quanto il comitato regionale di controllo, nella seduta del 9.7.1981, aveva deciso di trasmettere alla prefettura di Catanzaro le deliberazioni n. 2 e n. 3 del 25.3.1981 per la richiesta di annullamento al Governo dei medesimi inquadramenti avvenuti « nell'inosservanza dell'articolo 22 bis della legge n. 153 del 23.4.1981 ».

La deliberazione di revoca veniva adottata in quanto il Ministero dell'Interno, non ritenendo, « stante la modesta portata dell'illegittimità segnata », opportuno azionare l'eccezionale procedura di annullamento governativo, aveva invitato l'ente a rimuovere i provvedimenti illegittimi e ad adeguarsi alla normativa vigente.

Con deliberazioni n. 72 e n. 73, del 14.12.1982, il comune di Scandale inquadrava nuovamente gli stessi dipendenti nell'VIII livello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 810/80, riproducendo in sostanza le stesse deliberazioni revocate.

Il comitato regionale di controllo, dopo una richiesta di chiarimenti effettuata con ordinanze n. 1051 e n. 1052 del 13.4.1983, vistava senza rilievi le successive deliberazioni n. 38 e n. 39 del 2.5.1983, con cui venivano confermati i suddetti inquadramenti.

L'ufficio ministeriale competente, venuto a conoscenza della questione per il tramite del comitato regionale di controllo, in data 3.1.1984 inviava tutti gli atti in proprio possesso alla Procura Generale della Corte

dei Conti per le determinazioni e le valutazioni di competenza, osservando che « nel caso in specie non erano intervenuti elementi nuovi e diversi che potessero giustificare la integrale riproduzione delle deliberazioni che hanno formato oggetto di revoca, o più propriamente di annullamento d'ufficio, di eliminazione degli atti per motivi di illegittimità ».

A seguito dell'intervento della Procura Generale della Corte dei Conti, risulta che l'ente aveva poi proceduto alla riattribuzione dei vecchi livelli ai dipendenti Carvelli e Rizzuto.

Con successiva deliberazione n. 36, del 25.2.1987, il comune di Scandale proponeva alla Commissione centrale per la finanza locale la trasformazione dei posti occupati dai dipendenti Carvelli e Rizzuto nella VIII qualifica funzionale. La Commissione, nella seduta dell'11.9.1991, non approvava la richiesta.

Essendo in atto finanziariamente non deficitario, il comune di Scandale non è soggetto ai controlli centrali sulla pianta organica; d'altro canto, con l'articolo 6, comma 17, della legge n. 127/97 è stata concessa la possibilità agli enti locali di « sanare » gli inquadramenti irregolari del personale (in servizio) mediante l'espletamento di concorsi riservati per l'accesso alle superiori qualifiche.

Quanto all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite dagli interessati ed all'individuazione dei responsabili del danno erariale cagionato al comune, il Ministro dell'Interno non dispone di alcun potere in merito, essendo la materia demandata alla specifica competenza della Corte dei Conti.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.